

**Gara a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 4 - ID 2710**

## **CHIARIMENTI**

### **Domanda n. 1**

Con riferimento al CAPITOLATO TECNICO SPECIALE al Par. 8.2 ISO 27001 alla pagina 38, il documento cita: "Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà essere in possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 27001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: erogazione servizi di monitoraggio da remoto".

Domanda: si chiede conferma che la certificazione posseduta dalla holding di appartenenza del Fornitore per tutti i servizi HD & SW erogati alle Società del Gruppo, sia riconosciuta ai fini del Requisito anche per il Fornitore in quanto Società appartenente al Gruppo.

### **Risposta n. 1**

**Posto che il quesito non è chiaro, si precisa che nella certificazione deve essere in ogni caso citata la società partecipante, cui quindi la certificazione medesima deve riferirsi.**

### **Domanda n. 2**

Con riferimento all'APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE – DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI, Par. 1. Descrizione dei profili professionali, il documento cita che per i profili professionali è richiesto il possesso di specifiche certificazioni.

Domanda: Si chiede conferma che non è richiesto il possesso dei certificati entro la scadenza del bando di gara ovvero che l'ottenimento delle certificazioni è possibile entro la data di sottoscrizione del contratto o avvio attività.

### **Risposta n. 2**

**Si conferma che non è richiesto il possesso dei certificati entro la scadenza del Bando di gara. Si precisa altresì che i medesimi devono essere posseduti almeno al momento dell'invio dei Cv alla singola amministrazione che, come previsto nel CTG, deve avvenire entro 10 giorni dalla stipula del contratto esecutivo.**

### **Domanda n. 3**

Si richiede conferma che alla procedura possano partecipare anche aziende PMI non soggette ad obbligo di emissione del Rapporto sulla situazione del personale per personale inferiore a 15 unità.

### **Risposta n. 3**

**Si conferma.**

### **Domanda n. 4**

In relazione all'art. 6 del Capitolato d'oneri - REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE, si chiede se, nell'eventualità di malfunzionamento del sito ANAC e del FVOE 2.0, la Stazione Appaltante, in questa prima fase di partecipazione alla gara, accetterà la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, inserito unicamente nella busta amministrativa sulla piattaforma di gara.

#### **Risposta n. 4**

**Come previsto al paragrafo 6 del Capitolato d'Oneri "La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)". A tal fine, nel medesimo paragrafo del Capitolato d'Oneri è precisato che la consegna del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE, nonché che "In fase di prima applicazione del FVOE, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa". Resta inteso che, in caso di malfunzionamento del sistema ANAC, sarà verificata la documentazione caricata sul Sistema.**

#### **Domanda n. 5**

In relazione all'art. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE, che stabilisce quanto segue: "Clausola per la parità di genere e generazionale ex art 47 del DL. 77/2021. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. si richiede, se disponibile, un modello per la dichiarazione di impegno assunzionale."

si richiede alla S.A. di volerci indicare o allegare un modello in cui esprimere il suddetto impegno assunzionale.

#### **Risposta n. 5**

**Si segnala preliminarmente un refuso al paragrafo 17 (OFFERTA ECONOMICA) lett d. del CDO; il puntamento al paragrafo 9 deve intendersi al paragrafo 10. Pertanto, l'impegno di cui al quesito (corrispondente a quello di cui al par. 10 del CDO) sarà disponibile direttamente nell'ambito del documento di offerta economica generato sul Sistema.**

#### **Domanda n. 6**

Disciplinare Cap. 7.3 - Requisiti di capacità Tecnica professionale.

Si chiede di confermare che ogni singolo contratto per servizi analoghi richiesto al Cap.7.3 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) vada inteso come unica fonte negoziale e sia pertanto possibile utilizzare per esso più contratti in perimetro servizi analoghi, purché riferiti al medesimo cliente. Ad esempio, se con il cliente X ho sottoscritto un contratto A per l'erogazione di servizi analoghi A per un importo E1, ed un contratto B per l'erogazione di servizi analoghi B per un importo E2, ai fini del soddisfacimento del requisito i contratti A e B sono assimilabili ad un unico contratto di importo E1+E2.

#### **Risposta n. 6**

**Non si conferma. Il par. 7.3 prevede espressamente che il valore complessivo richiesto sia distribuito su massimo 3 contratti, per tali intendendosi appunto i rapporti contrattuali e non i clienti.**

**Domanda n. 7**

Disciplinare Cap. 7.4 - Requisiti di capacità Tecnica professionale

Si chiede di confermare che il testo "Il requisito dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal RTI nel complesso" presenti un refuso all'indicazione del paragrafo 6.3 e che si deve intendere riferito al paragrafo 7.3

**Risposta n. 7**

**Si conferma.**

**Domanda n. 8**

Par. 5.1 pag. 13 presidio operativo del doc. "ID 2710 - Capitolato Tecnico Speciale"

PRESIDIO OPERATIVO- Si chiede di confermare che il servizio in esame possa essere attivato esclusivamente su base sede ossia che sia esclusa la possibilità di spostamenti di risorse fra più sedi su cui sia attivo il servizio di Presidio Operativo.

**Risposta n. 8**

**Non si conferma. Come indicato al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico Speciale *“i servizi oggetto della fornitura prevedono che le risorse professionali del Fornitore risiedano fisicamente presso le sedi operative dell’Amministrazione”*. Al paragrafo 5.1 dello stesso documento è altresì precisato che *“il servizio di Presidio operativo è finalizzato alla costituzione di un team permanente e dedicato che operi continuativamente per l’Amministrazione”*. Pertanto, si precisa che il Fornitore dovrà garantire il servizio di presidio operativo con riferimento a tutte le sedi per le quali l’Amministrazione lo abbia richiesto, specificando il luogo di esecuzione dei servizi nel Piano dei fabbisogni o nella Richiesta di offerta.**

**Domanda n. 9**

Par. 5.1 pag 13 presidio operativo del doc. "ID 2710 - Capitolato Tecnico Speciale"

PRESIDIO OPERATIVO. Si chiede di confermare che, laddove non sia stato acquistato il servizio di Monitoraggio H24 da remoto e laddove l’Amministrazione metta a disposizione del Fornitore la propria piattaforma di monitoraggio, la stessa Amministrazione dovrà rendere disponibile la piattaforma di Trouble Ticket e SLA Management.

**Risposta n. 9**

**Non si conferma. Come specificato nel par. 5.1 del Capitolato Tecnico Speciale, a prescindere dalla messa a disposizione o meno della propria piattaforma di monitoraggio, qualora l’Amministrazione abbia implementato dei processi di service management nel proprio ambiente gestionale, il team di presidio operativo è tenuto ad effettuare le attività di gestione applicando i processi di service management implementati dall’Amministrazione, a condizione che l’Amministrazione metta a disposizione del Fornitore la propria piattaforma di Service management.**

**Domanda n. 10**

Par. 4.3 pag 11 del doc. "ID 2710 - Capitolato Tecnico Speciale"

MODALITA' OPERATIVE PER L'OPERATIVITA' DA REMOTO - Si chiede conferma che i software di supporto alle funzionalità di Service Desk (es. Trouble Ticket/SLA Management), trasversali ai servizi di monitoraggio H24/presidio/supporto specialistico, non siano da considerarsi come strumenti di monitoraggio dei sistemi/Applicazioni soggetti ad una delle due modalità alternative (On prem/Cloud SaaS) ma che viceversa tali funzionalità possano essere erogate lasciando al Fornitore la scelta sulla modalità implementativa più consona alla propria organizzazione.

**Risposta n. 10**

**Si conferma.**

**Domanda n. 11**

Par 4.3 pag 12 del doc. "ID 2710 - Capitolato Tecnico Speciale"

CENTRO SERVIZI - Si chiede di confermare che il fornitore può mettere a disposizione soluzioni di monitoraggio che possono essere attivate contemporaneamente e in maniera non esclusiva sia presso un centro dati/sale server nelle disponibilità del fornitore che in modalità cloud SaaS da infrastrutture di Cloud Service Provider

**Risposta n. 11**

**Non si conferma. Come specificato al par. 4.3 le due modalità di erogazione sono alternative tra di loro.**

**Domanda n. 12**

Par 1 pag 3 doc "ID 2710 - App. 1 CTS - Profili Professionali"

PROFILI PROFESSIONALI - Nel documento "ID 2710 - App. 1 CTS - Profili Professionali" viene fornita la descrizione dei profili professionali in termini di titolo di studio ed esperienza professionale posseduta. Si chiede di confermare che i CV delle risorse professionali facenti parte del Team di lavoro non sia da fornire nell'ambito della risposta al presente AQ ma viceversa sia da fornire in seconda fase, nel contesto del Contratto Esecutivo.

**Risposta n. 12**

**Si veda la risposta alla precedente domanda n. 2.**

**Domanda n. 13**

Par. 5.5 del doc. "ID 2710 - Capitolato Tecnico Speciale"

In riferimento ai par. 5.5 si chiede conferma che il servizio di Intervento fuori Orario, inteso come "la possibilità di ingaggiare le risorse professionali del team di presidio", possa essere richiesto solo presso la sede o le sedi dove sia stato attivato il presidio operativo.

**Risposta n. 13**

**Si conferma, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di attivare l'intervento fuori orario anche per il servizio di supporto specialistico.**

**Domanda n. 14**

In presenza di un RTI composto da più di tre aziende, si chiede a Codesta SA la corretta interpretazione sul possesso nel RTI del requisito di capacità tecnica e professionale recitato al par 73 del Capitolato d'Oneri: "Il requisito di capacità tecnica e professionale è l'esecuzione nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura di

contratti di servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro per un valore complessivo pari a euro 5.000.000,00, distribuito su un numero massimo di 3 contratti”:

a) Prima interpretazione: il numero massimo di contratti che possono essere adottati dal RTI nel complesso è 3, in quanto il requisito implica l'esecuzione nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente procedura di massimo 3 contratti di servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro;

b) Seconda interpretazione: ciascuna azienda del RTI deve presentare almeno un contratto di servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro, fermo restando che la somma di tre dei suddetti contratti sia pari a euro € 5.000.000,00.

#### **Risposta n. 14**

**In accordo con quanto previsto al paragrafo 7.4 del Capitolato d'Oneri, il numero massimo di contratti indicato al paragrafo 7.3 deve intendersi riferito al RTI nel complesso.**

#### **Domanda n. 15**

Capitolato d'oneri - par. 18.1 - C.07

Con riferimento a quanto previsto dal par. 18.1, riferimento C07 "Possesso della certificazione in materia di parità di genere", si chiede se - ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico nella sua pienezza - il requisito di cui al criterio valutativo C07 venga soddisfatto con il possesso delle certificazioni in capo alle sole Consorziati esecutrici (come peraltro da VS chiarimento relativo a caso analogo e riferibile alla procedura ID 2610) o debba essere posseduto anche dal Consorzio che rivesta la qualità di mandante in RTI costituendo.

#### **Risposta n. 15**

**Come previsto nella Tabella di cui al par. 18.1 in corrispondenza del criterio C07, salvo il caso in cui il consorzio concorra in proprio (nel qual caso la certificazione dovrà essere posseduta dal consorzio medesimo ai fini dell'attribuzione del punteggio) è richiesto il possesso della certificazione in capo alle singole consorziate esecutrici e non anche in capo al consorzio.**

#### **Domanda n. 16**

Argomento: Criterio C06 - Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro

Riferimento: Disciplinare di gara, par. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Quesito: Si chiede di confermare che la richiesta di un ulteriore mese di maternità obbligatoria (oltre i 5) sia da considerare aggiuntivo e non sostitutivo di uno dei due mesi di congedo parentali per i quali è stato innalzato (L. 213/2023) nel 2024 l'importo dell'indennità all'80% e nel 2025 all'80% per un mese e al 60% per un altro mese

#### **Risposta n. 16**

**Si conferma.**

#### **Domanda n. 17**

Argomento: Premessa

Riferimento: Allegato 9 - schema di relazione tecnica

Quesito: Si chiede la possibilità di introdurre all'interno dello schema di offerta tecnica un paragrafo 0 all'interno della sezione D – Proposta, non incluso nel conteggio delle pagine, per la scrittura di una premessa all'offerta tecnica.

**Risposta n. 17**

**Non si conferma.**

**Domanda n. 18**

Argomento: Criterio C07 - Possesso della certificazione in materia di parità di genere

Riferimento: Disciplinare di gara, par. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Quesito: Con riferimento al criterio tecnico trasversale C07 previsto dal Capitolato d'Oneri, in virtù del quale "saranno assegnati sino ad un massimo di 4 punti tecnici (on/off) ai concorrenti in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.", si chiede di confermare che un operatore economico possa ricorrere all'avvalimento "premile" per il possesso della suddetta certificazione.

**Risposta n. 18**

**Si ritiene in via di principio ammissibile l'avvalimento premiale della certificazione sulla parità di genere tenuto conto *mutatis mutandis* della possibilità di assimilare tale certificazione alle certificazioni di qualità oggetto della giurisprudenza sviluppatasi in relazione all'avvalimento c.d. tecnico - operativo, cioè relativo alla messa a disposizione di requisiti di capacità tecnico professionali, quali le certificazioni di qualità, in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa, al contempo, che nel contratto di avvalimento, come peraltro affermato nella giurisprudenza richiamata, l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima. Trattasi infatti di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito "inscindibile" nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria. L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. A tal fine, inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà avere un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'Accordo Quadro. Si precisa infine che, tenuto conto delle indicazioni relative a RTI e consorzi di cui al paragrafo 18.1 del Capitolato d'Oneri in corrispondenza del criterio C07, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, in caso di avvalimento della certificazione tra componenti del medesimo RTI o consorzio, la stessa sarà conteggiata una volta sola in capo alla sola impresa ausiliata.**

**Domanda n. 19**

Argomento: Criterio C07 - Possesso della certificazione in materia di parità di genere

Riferimento: Disciplinare di gara, par. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Quesito: Alla luce del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 31.01.2024 e degli approdi giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. V., 27 dicembre 2023, n. 1183 e TAR Lazio, Sez. IV, 3 giugno 2024, n. 11288), si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio tecnico trasversale C07, per i consorzi stabili è ammissibile il cumulo alla rinfusa anche ai fini premiali, potendo il Consorzio stabile spendere il possesso della certificazione UNI PdR

125:2022, posseduta da una propria consorziata, a prescindere dalla circostanza che quest'ultima sia designata come consorziata esecutrice

**Risposta n. 19**

**Non si conferma. Trovano applicazione le regole espressamente previste nella tabella di cui al par. 18.1 in corrispondenza del criterio C07, che rispetto ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice dettano una disciplina puntuale. La giurisprudenza e prassi citate riguardano invece i requisiti di partecipazione o comunque regole di *lex specialis* diverse rispetto a quelle puntuali, indicate nel Capitolato d'Oneri in corrispondenza del criterio C07.**

**Domanda n. 20**

Argomento: Monitoraggio all'interno del presidio operativo

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale, par. 5.1 Presidio Operativo

Quesito: Si richiede di confermare che, ove l'amministrazione non acquistasse il servizio di Monitoraggio da Remoto, in caso di monitoraggio erogato dagli operatori del Presidio Operativo attraverso gli strumenti offerti dall'Amministrazione, gli indicatori di qualità si applichino al solo orario relativo all'erogazione del servizio di Presidio Operativo.

**Risposta n. 20**

**Si conferma.**

**Domanda n. 21**

Argomento: Predisposizione e configurazione strumenti a supporto

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale, par. 6.2 Fase di Startup

Quesito: Si chiede di confermare che la predisposizione e configurazione degli strumenti operativi quali il sistema di monitoraggio debbano essere configurati in un massimo di 90 giorni solari, i quali iniziano a decorrere solo dopo la fine delle attività di predisposizione delle utenze e della connettività di cui alla fase di Subentro.

**Risposta n. 21**

**Si conferma che, come indicato nel Capitolato Tecnico Speciale, la fase di Startup ha una durata massima di 90 giorni solari, che decorrono dalla data di effettiva presa in carico della gestione dei sistemi da parte del Fornitore. Tra le attività previste in questa fase figurano il completamento della predisposizione e la configurazione degli strumenti operativi a supporto della fornitura previsti dal contratto. Prima della fase di Startup c'è la fase di subentro. La fase di subentro si sviluppa dalla data di efficacia del contratto fino alla data di effettiva presa in carico della gestione dei sistemi da parte del Fornitore e si pone l'obiettivo di permettere il passaggio di consegne tra la struttura di servizio precedente all'efficacia del contratto e la nuova. La durata di tale fase è fissata nella misura massima di 90 giorni solari dalla data di efficacia del contratto, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione. Tale articolazione non è invece normalmente prevista laddove l'Amministrazione richieda soltanto servizi di Supporto specialistico.**

**Domanda n. 22**

Argomento: Completamento attività assessment

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale, par. 6.2 Fase di Startup

Quesito: All'interno del paragrafo si cita una fase che richiede il "completamento dell'assessment sulla consistenza e coerenza dei dati di Asset e Configuration Management ed eliminazione di eventuali difformità dalle relative basi dati". Questa attività non è rintracciabile nelle fasi precedenti e non risultano attività legate ad Asset e configuration management nella definizione del presidio operativo. Si chiede di specificare lo scope dell'attività e il servizio di pertinenza.

**Risposta n. 22**

**Come specificato nel par. 5.1 del Capitolato Tecnico Speciale, qualora l'Amministrazione abbia implementato dei processi di service management nel proprio ambiente gestionale, il team di presidio operativo è tenuto ad effettuare le attività di gestione applicando i processi di service management implementati dall'Amministrazione, a condizione che l'Amministrazione metta a disposizione del Fornitore la propria piattaforma di Service management. Si precisa che l'attività citata nell'ambito della fase di Startup si riferisce a tale eventualità, fermo restando che, anche in assenza di una piattaforma di Service management, per erogare correttamente il servizio l'aggiudicatario dovrà necessariamente censire i sistemi da gestire e le relative configurazioni.**

**Domanda n. 23**

Argomento: Qualificazione dei prodotti SaaS

Riferimento: Capitolato Tecnico Speciale, par. 8.3 Qualificazione Cloud

Quesito: Si chiede di confermare che, in caso di erogazione in SaaS di prodotto di mercato, la certificazione QCx di ACN debba essere posseduta dal CSP attraverso la cui infrastruttura si intende erogare il servizio e non il vendor del servizio stesso.

**Risposta n. 23**

**Alla luce di quanto previsto al Par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico Speciale, la qualificazione minima QC1 deve essere posseduta dalla soluzione SaaS proposta. L'infrastruttura del CSP dovrà avere invece la qualificazione minima QI1. Si precisa altresì che, stante l'avvenuta adozione del nuovo "Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", troverà applicazione tutto quanto previsto al paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico Speciale in merito al passaggio al regime ordinario. A tal fine, nell'ottica del passaggio al regime ordinario, i livelli di qualificazione di cui al suddetto Regolamento cui fare riferimento sono, sia per la soluzione SaaS sia per l'infrastruttura del CSP, quelli ivi previsti per i dati "Ordinari".**

**Domanda n. 24**

Argomento: Criterio C06 - Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro

Riferimento: Disciplinare di gara, par. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Quesito: Considerato che gli attuali 10 gg di paternità obbligatoria sono retribuiti al 100% a carico dell'INPS, si chiede di confermare che, per il riconoscimento del punteggio premiale, gli ulteriori 10 gg messi a disposizione dalla azienda debbano essere retribuiti al 100% dalla azienda stessa.

**Risposta n. 24**

**Si conferma.**



**Domanda n. 25**

Il paragrafo “3.2 Garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione” del documento di gara “ID 2710 - GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CAPITOLATO TECNICO GENERALE” specifica che “Il Fornitore, in caso di affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo, sarà altresì obbligato, come meglio precisato nei precedenti paragrafi, a prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 117 del Codice, di importo pari all’1% del valore del Contratto Esecutivo, in favore dell’Amministrazione contraente, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata” . Inoltre, sempre nello stesso paragrafo, si consiglia che “A titolo di ausilio, per il calcolo dell’importo delle garanzie, si può fare riferimento all’Allegato n. 6 al Capitolato d’Oneri– Foglio di calcolo garanzie.” Il file anzidetto ha impostato quale “Importo base della garanzia (Valore % fissato in documentazione di gara)” il valore del 10%.

Si chiede se questa discrepanza nei valori percentuali è dovuta ad un refuso e, in caso affermativo, di confermare che il valore corretto da utilizzare nel Foglio di calcolo garanzie è l’1%, così come riportato nel capitolato tecnico generale.

**Risposta n. 25**

**Si conferma che il valore corretto è quello riportato al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Generale. Si precisa che il Foglio di calcolo garanzie allegato al Capitolato d’oneri viene fornito a titolo di ausilio e che gli importi inseriti costituiscono soltanto un esempio.**

**Domanda n. 26**

Riferimento Appendice 2 al capitolato tecnico speciale §3.2 e §4.1, pagg. 15 e 18.

Nell’appendice sono presenti due indicatori IQ\_ATT con lo stesso acronimo, ma con contenuti e contesti diversi. Si chiede conferma dell’interpretazione che si tratti di un refuso e di indicare quale sia l’acronimo giusto da utilizzare nei due casi.

**Risposta n. 26**

**Si conferma che a causa di un refuso nell’appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale vengono referenziati due indicatori di qualità con lo stesso acronimo, ma con contenuti diversi. Per distinguerli si potrà utilizzare la descrizione estesa, rispettivamente IQ\_ATT - Attività eseguite correttamente e IQ\_ATT - Attivazione degli interventi.**

**Domanda n. 27**

Riferimento Appendice 2 al capitolato tecnico speciale §3.3, pag. 16

Si chiede di confermare che la dicitura che si trova nella formula e nel valore di soglia (IQ\_PND.1) è da considerare un refuso ed è quindi da intendersi coincidente con l’indicatore IQ-PND.

**Risposta n. 27**

**Si conferma.**

**Domanda n. 28**

Riferimento Appendice 2 al capitolato tecnico speciale §5.1, pag. 21 e 22

A pag. 21 si afferma “L’indicatore rileva la disponibilità di ciascun servizio dal punto di vista dell’utente finale. Nel presente contesto con il termine “servizio” si fa riferimento ai servizi erogati dal Sistema Informativo e non ai servizi erogati dal Fornitore nell’ambito del contratto. Il calcolo della disponibilità del singolo servizio è basato sui dati rilevati dal Sistema di monitoraggio dei servizi messo a disposizione del Fornitore, oppure dal Sistema di monitoraggio dell’Amministrazione, configurati tipicamente attraverso meccanismi automatici di rilevazione di un set definito di transazioni

Si chiede di chiarire se la dicitura: “Sistema di monitoraggio dei servizi messo a disposizione del Fornitore” contenga un refuso e vada letta, invece, come “ Sistema di monitoraggio dei servizi messo a disposizione dal Fornitore.

**Risposta n. 28**

**Si conferma.**

**Domanda n. 29**

Riferimento Appendice 2 al capitolato tecnico speciale §5.1, pag. 21 e 22

A pag. 21 si afferma “L’indicatore rileva la disponibilità di ciascun servizio dal punto di vista dell’utente finale. Nel presente contesto con il termine “servizio” si fa riferimento ai servizi erogati dal Sistema Informativo e non ai servizi erogati dal Fornitore nell’ambito del contratto. Il calcolo della disponibilità del singolo servizio è basato sui dati rilevati dal Sistema di monitoraggio dei servizi messo a disposizione del Fornitore, oppure dal Sistema di monitoraggio dell’Amministrazione, configurati tipicamente attraverso meccanismi automatici di rilevazione di un set definito di transazioni

Nella scheda riepilogativa dell’indicatore di pag.22, l’unica fonte dei dati indicata è “Strumenti resi disponibili dall’Amministrazione”

Si chiede di chiarire questa ambiguità e precisare quali e quante sono le fonti dei dati da considerare per il calcolo della disponibilità.

**Risposta n. 29**

**Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito 28. Come si evince dal tenore complessivo dell’indicatore, le fonti dati da considerare per il calcolo della disponibilità sono il Sistema di monitoraggio messo a disposizione dal Fornitore o il Sistema di monitoraggio dell’Amministrazione, a seconda di quale Sistema venga effettivamente utilizzato.**

**Domanda n. 30**

Riferimento Appendice 2 al Capitolato tecnico speciale – Indicatori di Qualità della fornitura, pag 21

In relazione all’indicatore IQ\_DSV – Disponibilità dei servizi, si chiede conferma che l’elenco e la tipologia dei servizi minimi per i quali è richiesta la rilevazione della disponibilità è quella definita nel Capitolato Tecnico Speciale relativamente ai processi applicativi.

**Risposta n. 30**

**Non si conferma. L’indicatore IQ\_DSV, come specificato nell’ Appendice 2 al Capitolato tecnico speciale, fa riferimento ai servizi applicativi erogati dal Sistema Informativo dell’Amministrazione, che non è possibile definire a priori ma che saranno descritti dalla medesima Amministrazione in sede di Piano dei fabbisogni o di Richiesta di Offerta. Nel Capitolato Tecnico Speciale si fa riferimento in generale alla necessità di controllare, tramite un’adeguata**

piattaforma, lo stato dei processi applicativi che siano di particolare rilevanza per la funzionalità dei servizi erogati, senza entrare nel dettaglio dei medesimi.

**Domanda n. 31**

Riferimento Appendice 2 al Capitolato tecnico speciale – Indicatori di Qualità della fornitura, pag 21 e 22

In relazione all'indicatore IQ\_DSV – Disponibilità dei servizi, si chiede di confermare che i tempi nei quali i servizi sono posti in manutenzione dall'Amministrazione o risultano indisponibili per eventi non imputabili al fornitore sono esclusi dal calcolo della indisponibilità.

**Risposta n. 31**

**Si conferma. Nell' Appendice 2 al Capitolato tecnico speciale, a proposito dell'indicatore IQ\_DSV, è specificato chiaramente che il tempo di disponibilità del singolo servizio dovrà essere calcolato al netto dei fermi per manutenzione programmata e non considerando le indisponibilità non imputabili al Fornitore.**

**Domanda n. 32**

Riferimento Appendice 2 al Capitolato tecnico speciale – Indicatori di Qualità della fornitura, pag 10

In relazione all'indicatore IQ\_QUA - Qualità della documentazione prodotta, si chiede conferma che gli standard documentali della qualità dei contenuti o la valutazione della soddisfazione dell'Amministrazione saranno definiti con specifiche procedure operative da redigere di concerto tra Fornitore ed Amministrazione.

**Risposta n. 32**

**Non si conferma. Nell' Appendice 2 al Capitolato tecnico speciale, a proposito dell'indicatore IQ\_QUA, è specificato chiaramente come l'indicatore misuri nello specifico la percentuale dei documenti oggetto di rielaborazione a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione rispetto al totale dei documenti consegnati dal Fornitore, misurando quindi solo indirettamente il rispetto da parte del medesimo degli standard documentali e della qualità dei contenuti in essere o, se non definiti, la soddisfazione dell'Amministrazione riguardo alla documentazione prodotta.**

**Domanda n. 33**

Riferimento Appendice 2 al Capitolato tecnico speciale – Indicatori di Qualità della fornitura, §2.7 pag 11

In relazione all'indicatore IQ\_RIL – Rilievi sulla fornitura, si evidenzia che nelle regole di campionamento sono considerati tutti i rilievi inseriti nelle lettera/e di rilievo formalizzate nel periodo di riferimento.

Si chiede di confermare che nel computo non sono da considerare i rilievi annullati dall'Amministrazione a seguito della presentazione da parte del fornitore nei tempi previsti dal capitolato tecnico speciale (rif § 7.4.1, pag.33) di un documento esaustivo con elementi oggettivi e opportune argomentazioni

**Risposta n. 33**

**Si conferma.**

**Domanda n. 34**

Capitolato Tecnico Speciale – §7.4.1 Azioni Contrattuali - Rilievi, pag 33

“Qualora il fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, dovrà sottoporre all'Amministrazione un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione del rilievo.”

Si chiede di conoscere quale sia il tempo massimo entro il quale l'Amministrazione risponderà alle argomentazioni del fornitore ai fini della conferma o annullamento del rilievo.

**Risposta n. 34**

**Il tempo massimo entro cui l'Amministrazione dovrà rispondere alle argomentazioni del fornitore ai fini della conferma o annullamento del rilievo non è fissato a priori, fermo restando che in mancanza di una risposta non si potrà procedere al calcolo dell'indicatore IQ\_RIL ed all'eventuale applicazione della relativa penale.**

**Domanda n. 35**

Riferimento Allegato 9 Schema di relazione tecnica, pag. 5

**C07. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE**

Rendere, personalizzandola flaggando una delle opzioni di seguito proposte (alternative tra loro), la seguente dichiarazione. In caso di RTI/Consorzio, la dichiarazione dovrà essere ripetuta per ogni singolo componente:

L'impresa <eventuale, solo in caso di RTI/Consorzio, inserire la specifica denominazione del singolo componente cui la dichiarazione si riferisce: \_\_\_\_\_> è in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022, in corso di validità  
• sì. Tale certificazione, che si allega, sarà posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi

OPPURE

• no

Al fine di una ottimizzazione degli spazi nella relazione tecnica, si chiede se è possibile, a fronte di RTI/consorzio in cui tutti i componenti dispongano della certificazione UNI PdR 125:2022, predisporre una sola dichiarazione in cui si elencano le denominazioni di tutti i componenti del RTI/consorzio. Ovviamente nella documentazione di offerta saranno allegare le copie delle singole certificazioni.

**Risposta n. 35**

**Si conferma.**

**Domanda n. 36**

Riferimento Capitolato d'Oneri, pag. 22

In relazione a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri circa il possesso in capo al Consorzio stabile della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ai fini della riduzione del 30% della garanzia provvisoria, si chiede conferma che, ai sensi dell'art. 67, co. 8, IV alinea, D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui "per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate", sia sufficiente che la certificazione sia posseduta non direttamente dal Consorzio ma da almeno una impresa consorziata.

**Risposta n. 36**

**Si conferma e si veda a tal fine la seconda errata corregge pubblicata.**

**Domanda n. 37**

Riferimento Capitolato Tecnico Speciale> §8.4 “DNSH”, pag. 40.

“Qualora il Fornitore abbia indicato in sede di Offerta Tecnica di utilizzare per i servizi da remoto oggetto del presente Accordo Quadro soluzioni di monitoraggio attive presso centri dati e sale server nella propria disponibilità, tali centri dati e sale server, da cui saranno erogati i servizi da remoto oggetto del presente Accordo Quadro, dovranno essere in possesso dei requisiti “ex ante” richiesti dalla Scheda n. 8 della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, anche come eventualmente successivamente modificata.>

Si chiede conferma che, qualora i centri dati e le sale server presso cui risiedono le soluzioni di monitoraggio nella disponibilità del Fornitore siano forniti da un soggetto terzo, la certificazione del possesso da parte di tali centri dati e sale server dei requisiti “ex ante” richiesti dalla Scheda n. 8 della circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, anche come eventualmente successivamente modificata, debba essere prodotta dal soggetto terzo.

**Risposta n. 37**

**Come previsto al paragrafo 8.4, i requisiti DNSH in caso di soluzioni di monitoraggio attive presso centri dati e sale server devono essere posseduti proprio da tali Centri dati e Sale server, anche se queste ultime, pur essendo nella disponibilità del fornitore, sono in realtà di proprietà di terzi.**

**Domanda n. 38**

Riferimento Capitolato Tecnico Speciale> §5.1.6 “Metriche e Dimensionamento”

In fase di esecuzione contrattuale l’Amministrazione potrà rivedere le quantità pianificate inizialmente ed utilizzate per il dimensionamento complessivo del servizio, effettuando una verifica degli effort richiesti a fronte di variazioni del contesto tecnologico e/o organizzativo di erogazione del servizio stesso. Potrà quindi richiedere al Fornitore un aumento/diminuzione del numero di FTE e/o la modifica del mix di risorse impiegate. Di conseguenza, l’Amministrazione potrà adeguare gli importi da corrispondere al Fornitore alla effettiva composizione del team di presidio, nel rispetto della normativa vigente in merito alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.

Si chiede di confermare che le modifiche delle risorse impiegate e l’adeguamento degli importi avverranno almeno dal mese successivo rispetto a quello in cui avviene la variazione.

**Risposta n. 38**

**L’adeguamento degli importi avverrà a partire dalla fattura relativa al periodo di rilevazione successivo. A tal fine si evidenzia che, come previsto all’art. 11 comma 7 dello Schema di Accordo Quadro, i corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Contratto Esecutivo.**

**Domanda n. 39**

Riferimento Capitolato Tecnico Speciale> §5.3.2 “Metriche e Dimensionamento”

Il capitolato specifica che “In fase di esecuzione contrattuale, l’Amministrazione potrà rivedere le quantità pianificate inizialmente e utilizzate per il dimensionamento complessivo del servizio, effettuando periodicamente una verifica dell’asset tecnologico gestito. Di conseguenza, l’Amministrazione potrà adeguare gli importi da corrispondere al Fornitore alla effettiva configurazione del numero di server logici da controllare, aumentandoli o diminuendoli, nel rispetto della normativa vigente in merito alla modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.

Si chiede di specificare la periodicità delle verifiche dell’Asset tecnologico gestito e confermare che l’adeguamento degli importi avverrà sempre dal mese successivo rispetto a quello di variazione

**Risposta n. 39**

**La verifica degli asset tecnologici affidati in gestione sarà effettuata dalla singola Amministrazione con la periodicità da questa ritenuta opportuna o anche una tantum, a fronte di variazioni del contesto tecnologico ed organizzativo. Quanto all'adeguamento degli importi si veda la risposta al precedente quesito n. 38.**

**Domanda n. 40**

Capitolato tecnico speciale - § 5.1 – pag. 13

Con riferimento al servizio di presidio operativo si indica che “laddove non sia stato acquistato il servizio di Monitoraggio H24 da remoto, possono essere incluse anche attività afferenti al servizio di Monitoraggio H4 da remoto descritto successivamente, ma con le seguenti limitazioni [...]” si chiede di specificare se per “Monitoraggio H4” si intende “Monitoraggio H24”.

**Risposta n. 40**

**Si conferma.**

**Domanda n. 41**

Allegato 9 - Schema di relazione tecnica

Per una migliore comprensione della proposta formulata in offerta, si chiede di poter includere nella relazione tecnica, un capitolo iniziale che descriva la premessa dell'offerta, al di fuori del computo delle 30 pagine previste.

**Risposta n. 41**

**Si veda risposta al quesito n. 17.**

**Domanda n. 42**

Capitolato d'oneri – § 18.1 – Pag. 40

Con riferimento al criterio C07, si chiede di confermare che l'offerente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale.

**Risposta n. 42**

**Si veda la risposta al quesito n. 18**

**Domanda n. 43**

Indicatori di qualità - § 3.1 – pag. 13

L'indicatore IQ\_INC - Tempestività di risoluzione degli incident, prevede delle soglie temporali relative ai tempi massimi di risoluzione. Si chiede di confermare che i tempi previsti dalle suddette soglie siano incluse all'interno dell'orario di servizio del presidio operativo.

**Risposta n. 43**

**Si conferma, ma soltanto qualora l'Amministrazione non abbia acquistato i servizi opzionali di reperibilità ed intervento fuori orario. A titolo di esempio, in caso di reperibilità ed intervento fuori orario notturno e festivo, l'orario di servizio da considerare è H24 per 365 giorni/anno.**

**Domanda n. 44**

Poiché il dimensionamento del servizio di Presidio operativo è effettuato dall'Amministrazione, si chiede di conferma che anche l'eventuale servizio di reperibilità richiesto sia coerente con il dimensionamento stesso.

**Risposta n. 44**

**Si conferma. Le risorse in reperibilità potranno coincidere o costituire un sottoinsieme delle risorse del Presidio operativo.**

**Domanda n. 45**

CAPITOLATO TECNICO §6.2 PG 29 - ASSET E CONFIGURATION MANAGEMENT

Il capitolato Tecnico prevede, nella fase di startup, tra le attività di presa in carico il "completamento dell'assessment sulla consistenza e coerenza dei dati di Asset e Configuration Management ed eliminazione di eventuali difformità dalle relative basi dati"

Si chiede di confermare che la piattaforma di Asset e Configuration Management sulla quale tracciare le risultanze dell'assessment sia quella in uso all'Amministrazione.

**Risposta n. 45**

**Si veda risposta al quesito n. 22.**

**Domanda n. 46**

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE §4.3 PG11 - QUALIFICAZIONE ACN DEI SERVIZI CLOUD

Al paragrafo 4.3 "Modalità organizzative per l'operatività da remoto" è riportato "L'operatività da remoto oggetto del presente Accordo Quadro dovrà essere garantita mediante il Centro Servizi, con le seguenti modalità alternative (secondo quanto indicato in Offerta Tecnica):

- soluzioni di monitoraggio attive presso centri dati e sale server nella disponibilità del Fornitore;

oppure

- soluzioni di monitoraggio fruibili in modalità Cloud SaaS erogate da infrastrutture di Cloud Service Provider (CSP). "

Inoltre, al sotto paragrafo paragrafo 4.3.2 "Modalità cloud SaaS" è riportato: "Qualora venga prescelto, in sede di Offerta Tecnica, dal Fornitore l'utilizzo di soluzioni fruibili in modalità Cloud SaaS, i servizi dovranno essere erogati nel rispetto dei requisiti definiti dall'ACN in tema di qualificazione dei servizi e delle infrastrutture Cloud per le Pubbliche Amministrazioni, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 8.3"

In riferimento ai suddetti punti, si chiede di confermare che:

- il rispetto dei requisiti definiti dall'ACN, in tema di qualificazione dei servizi e delle infrastrutture Cloud per le Pubbliche Amministrazioni, è richiesto solo nel caso in cui vengano proposte soluzioni di monitoraggio fruibili in modalità Cloud SaaS erogate da infrastrutture di Cloud Service Provider;

- nel caso in cui, si preveda di adottare soluzioni di monitoraggio attive e disponibili presso centri dati e sale server nella disponibilità del Fornitore (dunque non in modalità SaaS), non occorre il rispetto dei requisiti definiti dall'ACN.

**Risposta n. 46**

**Si conferma con riferimento ad entrambi i quesiti. Si veda altresì la risposta al quesito n. 23.**

**Domanda n. 47**

## CAPITOLATO TECNICO SPECIALE §5.3 PG 21 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO H24

Al paragrafo 5.3 "Monitoraggio H24 da remoto" è riportato: "Nel servizio di Monitoraggio H24 sono incluse tutte le attività di gestione che possono essere efficacemente svolte in modalità remota senza ricorrere alle risorse del Presidio operativo.

Il servizio di Monitoraggio H24 è svolto attraverso la "service control room" presente nel Centro Servizi del Fornitore, ma è strettamente legato e complementare ai servizi di Presidio operativo: nella fascia oraria di copertura del Presidio operativo, infatti, i due servizi sono intimamente collegati tra loro per effettuare in modo integrato e complementare le attività di monitoraggio e gestione dei sistemi. Al di fuori dell'orario di copertura del Presidio operativo, il servizio di Monitoraggio H24 contribuisce a garantire la disponibilità dei sistemi e delle applicazioni ed a rispettare i livelli di servizio complessivi legati alla disponibilità dei medesimi."

In riferimento ai suddetti punti, si chiede di confermare che:

- nell'ambito del servizio di Monitoraggio H24, sono ricompresi i servizi di gestione (sistemi, manutenzione, reti, applicativi e basi dati, sicurezza logica) gestibili da remoto e da erogare solo al di fuori dell'orario di copertura del Presidio operativo, sia nel caso in cui l'Amministrazione dovesse acquistare il servizio di Presidio operativo, sia nel caso in cui l'Amministrazione non preveda l'acquisto del Presidio Operativo
- nell'ambito del servizio di Monitoraggio H24, è corretta la rappresentazione riportata nella lista in calce alla presente domanda di chiarimento, che discrimina tra servizi erogabili dal monitoraggio H24, da quelli non in ambito di tale servizio e di competenza del presidio operativo:

ID:1 - Gestione sistemi: la configurazione e personalizzazione dei sistemi, comprensiva di installazione del software di base - IN AMBITO: NO

ID:2 - Gestione sistemi: l'eventuale distribuzione presso sistemi periferici, in relazione ad aggiornamenti di configurazioni esistenti; - IN AMBITO: SI - limitatamente alle attività di gestione e controllo H24 della schedulazione di procedure codificate.

ID:3 - Gestione sistemi: l'accensione e spegnimento dei sistemi, la produzione di stampe, lo startup dei collegamenti, ecc.; - IN AMBITO: SI

ID:4 - Gestione sistemi: la definizione, la realizzazione, la schedulazione e l'esecuzione delle procedure di gestione dei sistemi e dei collegamenti; - IN AMBITO: SI - limitatamente alle attività di gestione e controllo H24 della schedulazione di procedure codificate.

ID:5 - Gestione sistemi: il monitoraggio dei sistemi per la rilevazione e la risoluzione di malfunzionamenti hardware e software; - IN AMBITO: SI

ID:6 - Gestione sistemi: la gestione delle utenze e dei relativi livelli di autorizzazione; - IN AMBITO: NO

ID:7 - Gestione sistemi: la configurazione e la definizione delle modalità di utilizzo dello storage, in termini di regole di allocazione e movimentazione dei dati; - IN AMBITO: NO

ID:8 - Gestione sistemi: la gestione dei backup/restore dei dati di sistema; - IN AMBITO: SI - limitatamente alle attività di gestione e controllo H24 della schedulazione di procedure codificate.

ID:9 - Gestione sistemi: il miglioramento delle prestazioni dei sistemi; - IN AMBITO: NO

ID:10 - Gestione sistemi: l'esecuzione di test di disponibilità per le configurazioni "high availability" dei sistemi; - IN AMBITO: NO

ID:11 - Gestione sistemi: il capacity management delle infrastrutture informatiche; - IN AMBITO: NO



"ID:12 - Gestione sistemi: l'esecuzione delle procedure operative per il salvataggio dei dati e delle configurazioni verso sistemi di disaster recovery, nonché la verifica periodica dell'efficienza delle procedure di gestione delle emergenze. - IN AMBITO: SI - limitatamente alle attività di gestione e controllo H24 della schedulazione di procedure codificate.

NO Test di DR"

ID:13 - Gestione sistemi: Garantire la disponibilità dei sistemi e l'esecuzione delle attività schedulate in coerenza con le specifiche indicate nel calendario di erogazione dei servizi all'utenza, sia interna che esterna. - IN AMBITO: SI

ID:14 - Gestione sistemi: Assicurare un continuo controllo sullo stato dei sistemi e dei collegamenti, individuare criticità o malfunzionamenti ed intraprendere le azioni necessarie. - IN AMBITO: SI

ID:15 - Gestione sistemi: Assicurare la corretta produzione e distribuzione degli output. - IN AMBITO: NO

ID:16 - Gestione sistemi: Prevenire, gestire e risolvere tutti i problemi che comportano interruzione o degrado del servizio all'utenza. - IN AMBITO: SI - In relazione alla possibilità di fornire strumenti evoluti di prediction

ID:17 - Gestione sistemi: Ottimizzare l'utilizzo dello storage in termini di razionalizzazione degli accessi e garantire la disponibilità, la salvaguardia e l'integrità dei dati. - IN AMBITO: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità, la salvaguardia e l'integrità dei dati

ID:18 - Gestione sistemi: Garantire l'efficienza dei sistemi rispetto all'utilizzo delle risorse hardware e software. - IN AMBITO: NO

ID:19 - Gestione sistemi: Controllare l'impatto sulla tecnologia esistente e Garantire l'adeguamento degli ambienti elaborativi a fronte dell'immissione in esercizio di modifiche correttive e/o evolutive di applicazioni esistenti. - IN AMBITO: NO

ID:20 - Manutenzione sistemi: Manutenzione Preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire l'occorrenza di errori, malfunzioni e guasti) - IN AMBITO: NO

ID:21 - Manutenzione sistemi: Manutenzione Correttiva (attività di manutenzione a seguito di malfunzioni o guasti) - IN AMBITO: SI - Ad eccezione degli interventi che richiedono specifiche autorizzazione da parte dell'Amministrazione (es installazione di upgrade/patch Software)

ID:22 - Manutenzione sistemi: mantenere funzionanti ed in piena efficienza le apparecchiature oggetto del servizio; - IN AMBITO: SI

ID:23 - Manutenzione sistemi: ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature e dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti o errori, entro i termini stabiliti; - IN AMBITO: SI

ID:24 - Manutenzione sistemi: verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale, associati agli apparati e ai sistemi oggetto del servizio; - IN AMBITO: NO

ID:25 - Manutenzione sistemi: gestire le richieste d'intervento in modo efficace, per tutto l'iter operativo, fino alla soluzione del problema; - IN AMBITO: SI

ID:26 - Manutenzione sistemi: minimizzare i tempi di fermo manutentivo, durante le operazioni di aggiornamento tecnologico. - IN AMBITO: NO

ID:27 - Gestione reti: Network Management; - IN AMBITO: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità di servizi e componenti di rete

ID:28 - Gestione reti: Reporting sulla qualità del servizio e sulle prestazioni. - IN AMBITO: NO

ID:29 - Gestione reti: gestisce l'indirizzamento IP secondo gli standard concordati con l'Amministrazione, la nomenclatura/indirizzamento dei server e dei posti di lavoro, nonché i parametri di configurazione e di QoS; - IN AMBITO: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità di servizi e componenti di rete

ID:30 - Gestione reti: effettua il monitoraggio costante dei parametri significativi della qualità e delle prestazioni della rete; - IN AMBITO: SI

ID:31 - Gestione reti: coordina gli interventi volti al ripristino delle funzionalità del servizio e degli apparati TLC, mediante l'attivazione, a fronte di malfunzionamenti, dei fornitori della manutenzione contrattualizzati dall'Amministrazione; - IN AMBITO: SI

ID:32 - Gestione reti: assicura l'effettuazione degli interventi di manutenzione del SW di base degli apparati, sia preventiva che correttiva, per garantire il buon funzionamento degli apparati medesimi; - IN AMBITO: SI - Limitatamente alla manutenzione correttiva e ad eccezione degli interventi che richiedono specifiche autorizzazione da parte dell'Amministrazione (es installazione di upgrade/patch Software)

ID:33 - Gestione reti: effettua l'attivazione logica di nuove prese di rete. - IN AMBITO: NO

ID:34 - Gestione applicativi e basi dati: prendere in carico l'applicativo e la relativa base dati; - IN AMBITO: NO

ID:35 - Gestione applicativi e basi dati: gestire l'applicazione e la relativa basedati dal punto di vista operativo: - IN AMBITO: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità di servizi, sistemi e componenti

ID:36 - Gestione applicativi e basi dati: avvio/chiusura dell'applicazione; - IN AMBITO: SI

ID:37 - Gestione applicativi e basi dati: abilitazione degli utenti all'applicazione; - IN AMBITO: NO - Ad eccezione di interventi correttivi in caso di problemi/incidenti

ID:38 - Gestione applicativi e basi dati: backup/restore dei dati; - IN AMBITO: SI - limitatamente alle attività di gestione e controllo H24 della schedulazione di procedure codificate.

ID:39 - Gestione applicativi e basi dati: raccolta degli indicatori dell'applicazione e relativa reportistica; - IN AMBITO: SI

ID:40 - Gestione applicativi e basi dati: raccolta, tracciamento e smistamento delle segnalazioni di anomalia; - IN AMBITO: SI

ID:41 - Gestione applicativi e basi dati: installazione di nuove versioni o aggiornamenti; - IN AMBITO: SI - Limitatamente alla manutenzione correttiva e ad eccezione degli interventi che richiedono specifiche autorizzazione da parte dell'Amministrazione (es installazione di upgrade/patch Software)

ID:42 - Gestione applicativi e basi dati: amministrazione di application server/database server su cui le applicazioni sono installate; - IN AMBITO: SI - limitatamente alle attività di gestione e controllo H24 della schedulazione di procedure codificate.

ID:43 - Gestione applicativi e basi dati: supporto sistemistico per gli aspetti tecnologici relativi allo sviluppo applicativo. - IN AMBITO: NO

ID:44 - Gestione della sicurezza logica: attuare le politiche di sicurezza per i flussi di rete in termini di tipo e/o contenuto del traffico; - IN AMBITO: NO - Ad eccezione di interventi correttivi in caso di problemi/incidenti

ID:45 - Gestione della sicurezza logica: monitorare e verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per i flussi di rete; - IN AMBITO: SI

ID:46 - Gestione della sicurezza logica: valutare e gestire il rischio associato alle minacce di tipo informatico; - IN AMBITO: NO

ID:47 - Gestione della sicurezza logica: utilizzare strumenti tecnologici e competenze per affrontare e risolvere rapidamente ed efficacemente eventuali incidenti di sicurezza. - IN AMBITO: SI - Utilizzando gli strumenti di sicurezza messi a disposizione dall'Amministrazione

ID:48 - Gestione della sicurezza logica: gestione dei dispositivi di sicurezza perimetrale; consente di attuare la politica per la sicurezza sui dispositivi di difesa perimetrale dell'Amministrazione (per es. Firewall, VPN, RAS). - IN AMBITO: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità di servizi, sistemi e componenti

ID:49 - Gestione della sicurezza logica: gestione IDS (Intrusion Detection System); consente la valutazione di eventi, situazioni anomale o allarmi che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'infrastruttura, attraverso opportuni strumenti di rilevazione. - IN AMBITO: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità di servizi, sistemi e componenti

ID:50 - Gestione della sicurezza logica: content filtering; permette di ottimizzare l'uso delle risorse infrastrutturali, quali la capacità di banda verso Internet od il sistema di posta elettronica, controllando l'ammissibilità dei contenuti in transito rispetto alle politiche di sicurezza definite. - IN AMBITO: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità di servizi, sistemi e componenti

ID:51 - Gestione della sicurezza logica: content security; provvede ad una gestione efficace delle contromisure atte a contrastare la diffusione dei codici malevoli, quali virus o worm, su sistemi sia client (postazione di lavoro) che server. - IN AMBITO: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità di servizi, sistemi e componenti

ID:52 - Gestione della sicurezza logica: security host hardening; provvede alla definizione, manutenzione e controllo delle politiche di configurazione e di aggiornamento dei sistemi server dell'Amministrazione, in termini di sistema operativo e applicazioni di base. - In ambito: SI - Limitatamente a garantire la disponibilità di servizi, sistemi e componenti

#### **Risposta n. 47**

**Si conferma che, come riportato nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico Speciale, nel servizio di Monitoraggio H24 sono incluse tutte le attività di gestione che possono essere efficacemente svolte in modalità remota senza ricorrere alle risorse del Presidio operativo. Il servizio è strettamente legato e complementare al servizio di Presidio operativo, qualora attivato dall'Amministrazione: nella fascia oraria di copertura del Presidio operativo, infatti, i due servizi sono intimamente collegati tra loro per effettuare in modo integrato e complementare le attività di monitoraggio e gestione dei sistemi. Al di fuori dell'orario di copertura del Presidio operativo, il servizio di Monitoraggio H24 contribuisce a garantire la disponibilità dei sistemi e delle applicazioni.**

**Non si conferma quindi che tale servizio sia da erogare solo al di fuori dell'orario di copertura del Presidio operativo, ma al contrario si precisa che tale servizio è da erogare H24, sia nel caso in cui l'Amministrazione dovesse acquistare il servizio di Presidio operativo che nel caso in cui l'Amministrazione non dovesse acquistarlo.**

#### **Domanda n. 48**

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE §5.3.2 PG23 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO H24

Il Capitolato riporta: "L'Amministrazione può richiedere il monitoraggio dell'intera infrastruttura gestita nell'ambito del Presidio operativo, oppure può richiedere il monitoraggio per una porzione ridotta di sistemi, focalizzata esclusivamente sui sistemi che devono garantire la disponibilità continuativa di servizi/applicazioni (ad esempio i soli sistemi di esercizio). Va inteso, comunque, che nel servizio di monitoraggio sono inclusi implicitamente tutti gli apparati hardware

e i componenti software che costituiscono l'infrastruttura elaborativa da controllare, quali ad esempio i sottosistemi di storage, gli apparati di rete, i prodotti middleware DBMS, Application server e Web server, ecc...".

Si chiede conferma che l'Amministrazione possa richiedere il monitoraggio di una porzione ridotta di sistemi solo nel caso in cui tale porzione ridotta non condivida l'infrastruttura sottostante con altri sistemi per i quali non è richiesto il servizio di monitoraggio (es. l'Amministrazione potrà chiedere il monitoraggio di un insieme di server logici i cui dati risiedono su una storage area network dedicata. Se, diversamente, un insieme di server logici utilizzasse una storage area network centralizzata, di grandi dimensioni e a servizio, non solo di tali server, ma ad esempio di un intero Data Center, in tal caso l'Amministrazione non potrà chiedere il servizio di Monitoraggio H24 solo per tale sottoinsieme di server, ma dovrà richiedere il monitoraggio di tutti i server che utilizzano tale storage centralizzato).

**Risposta n. 48**

**Non si conferma. Si precisa che l'Amministrazione potrà richiedere, a sua assoluta discrezione, il monitoraggio H24 dell'intera infrastruttura gestita nell'ambito del Presidio operativo o di una porzione ridotta di sistemi, come specificato nel Capitolato Tecnico Speciale. Si ribadisce che l'unico vincolo è rappresentato dal fatto che nel servizio di monitoraggio dovranno essere inclusi tutti gli apparati hardware e i componenti software che costituiscono l'infrastruttura elaborativa a supporto del servizio da controllare, a prescindere dal fatto che tali apparati hardware e componenti software siano utilizzati o meno anche da altri servizi.**

**Domanda n. 49**

APPENDICE 2 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE PG17 – INDICATORE DI QUALITÀ IQ\_PND

Nella tabella descrittiva nei campi "Formule" e "Valore di soglia" viene riportato l'indicatore "IQ\_PND. 1".

Si chiede di confermare che trattasi di refuso e che l'indicatore corretto sia "IQ\_PND".

**Risposta n. 49**

**Si conferma.**

**Domanda n. 50**

APPENDICE 2 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE PG17 – INDICATORE DI QUALITÀ IQ\_PND

Nel campo della tabella "Regole di arrotondamento" è scritto : "Il risultato della misura va arrotondato come indicato al paragrafo Arrotondamenti".

Si chiede di specificare a quale documento faccia riferimento il ""paragrafo Arrotondamenti" o in alternativa di esplicitare la formula da applicare.

**Risposta n. 50**

**Si precisa che il riferimento al paragrafo Arrotondamenti è un refuso e che per tale indicatore non dovrà essere applicata alcuna regola di arrotondamento**

**Domanda n. 51**

APPENDICE 2 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE – INDICATORE DI QUALITÀ §3.2 E §4.1 PG15 E PG18 - DUPLICAZIONE NOME IQ\_ATT

Si chiede conferma che sia corretto che sia l'indicatore 3.2 "Attività eseguite correttamente" che l'indicatore 4.1 "Attivazione degli interventi" abbiano lo stesso acronimo "IQ\_ATT" o se i due indicatori debbano avere acronimi diversi ed in tal caso indicare gli acronimi corretti da utilizzare.

**Risposta n. 51**

**Si veda la risposta al quesito n. 26.**

**Domanda n. 52**

APPENDICE 2 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE – INDICATORE DI QUALITÀ §5.1 PG21 - INDICATORI DISSERVIZIO

Nell'appendice 2 al Capitolato Tecnico è scritto: "Inoltre, si evidenzia che l'indisponibilità di alcune componenti infrastrutturali (es. infrastruttura DB server) potrebbe causare l'indisponibilità di tutti i servizi da queste ospitati. Pertanto, ai fini del calcolo dell'indicatore, sono considerate le indisponibilità di tutti i servizi impattati. In tale evenienza, per il solo intervallo di indisponibilità del/dei servizio/i coincidente con l'intervallo di indisponibilità dell'infrastruttura e per i soli sistemi che ospitano tali servizi, saranno applicate le azioni contrattuali previste per l'IQ\_DSV – Disponibilità del servizio e non quelle previste per l'IQ\_DST – Disponibilità dei sistemi".

Dal momento che l'indisponibilità di un sistema comporta l'indisponibilità dei servizi ad esso connessi, si chiede quindi di specificare in quali casi vada utilizzato l'indicatore IQ\_DST e non l'indicatore IQ\_DSV.

**Risposta n. 52**

**Premesso che la previsione oggetto del quesito ha l'obiettivo di non attribuire due volte al Fornitore il medesimo disservizio, si chiarisce che l'indicatore IQ\_DST misura la disponibilità dei sistemi a prescindere dalla disponibilità dei servizi ad essi connessi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si faccia riferimento al caso di un sistema ridondato, che potrebbe essere oggetto di un disservizio anche importante senza che il servizio connesso ne risenta in maniera significativa.**

**Domanda n. 53**

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE §5.1.5 PG16 - STRUMENTI PER LA RISPOSTA AGLI INCIDENTI

Il Capitolato riporta: "La gestione della sicurezza logica realizza e gestisce le contromisure di tipo tecnologico volte alla difesa perimetrale e di contenuto del sistema informativo. Tale servizio ha lo scopo di: [...] utilizzare strumenti tecnologici e competenze per affrontare e risolvere rapidamente ed efficacemente eventuali incidenti di sicurezza".

Si chiede di confermare che gli strumenti tecnologici a cui si fa riferimento siano messi a disposizione dall'Amministrazione contraente.

**Risposta n. 53**

**Si conferma.**

**Domanda n. 54**

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE §8.2 PG38 - CERTIFICAZIONE ISO27001

Il capitolato specifica che "In caso di Raggruppamenti Temporanei (...) il requisito dovrà essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI (...) che svolgerà l'attività oggetto della certificazione". Si chiede di confermare che, qualora una o più Imprese del RTI non fossero in possesso di certificazione ISO27001 idonea, pertinente e proporzionata all'ambito di attività di erogazione di servizi di monitoraggio da remoto, potranno comunque erogare servizi da remoto

operando all'interno del/i centro servizi messo/i a disposizione dalle altre Imprese del RTI in possesso della certificazione ISO 27001.

**Risposta n. 54**

**Non si conferma.**

**Domanda n. 55**

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE §5.3 -STRUMENTI PER LA RISPOSTA AGLI INCIDENTI

In relazione al Capitolo 5.3 "Monitoraggio H24 da remoto" si chiede di confermare che la service control room include strumenti informatici di monitoraggio infrastrutturale ed applicativo remoti e di Service Management che non saranno messi a disposizione della Amministrazione ma saranno ad uso del personale del centro servizi a supporto della erogazione dei servizi.

**Risposta n. 55**

**Si conferma che gli strumenti citati saranno usati dal personale operante presso il centro servizi, per l'erogazione dei servizi da rendere nei confronti dell'Amministrazione.**

**Domanda n. 56**

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE §5.1.6 PG 17 - DIMENSIONAMENTO DEL PRESIDIO

Il § 5.1.6 "Metriche e Dimensionamento" a pag. 17 specifica che "Il dimensionamento del servizio di Presidio operativo è effettuato dall'Amministrazione determinando il numero di FTE/anno, per i diversi profili professionali, ritenuti necessari per assicurare la copertura delle competenze tecniche previste e l'esecuzione in modalità continuativa delle attività quotidiane di System Management".

Si chiede di confermare che il team minimo di presidio operativo, se acquistato, debba essere composto da figure professionali in grado di garantire la gestione di tutti gli ambiti tecnologici oggetto dell'appalto specifico e/o dell'ordine e non di un suo sottoinsieme.

**Risposta n. 56**

**Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara e nel testo del quesito. L'Amministrazione contraente effettuerà il dimensionamento del presidio e la selezione dei profili professionali necessari a garantire l'esecuzione di tutte le attività richieste, fermo restando che il dimensionamento iniziale potrà essere oggetto di adeguamento in corso di esecuzione contrattuale.**

**Domanda n. 57**

ALL. 1 ACCORDO QUADRO "CONDIZIONI DI FORNITURA DEL CONTRATTO ESECUTIVO" PG5 E CAPITOLATO D'ONERI §4.2 PG13 - DISCREPANZA DURATA CONTRATTI ESECUTIVI

In relazione alla durata del Contratto Esecutivo:

nel documento "ID 2710 - All. 1 AQ - Condizioni di fornitura del Contratto Esecutivo" pagina 5 è riportato:

"... Il Contratto Esecutivo dispiega quindi i suoi effetti a partire dalla data di acquisizione dell'efficacia e avrà termine allo spirare di \_\_\_\_\_ <indicare la durata contrattuale: durata minima di 12 mesi e massima di 36 mesi > ...";

nel documento "ID 2710 - Capitolato d'oneri" a pag 13, § 4.2 DURATA si indica invece:

"...Ciascun Contratto Esecutivo dispiegherà i suoi effetti dalla data di efficacia (come meglio disciplinata nel Capitolato Tecnico Generale) e avrà una durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi..."

Si chiede di specificare quale sia l'effettiva durata massima da considerare per i Contratti Esecutivi relativi al presente AQ.

**Risposta n. 57**

**Trattasi di refuso, la durata corretta è quella riportata sia nel Capitolato d'Oneri sia nello Schema di Accordo quadro.**

**Domanda n. 58**

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE §4.3.1 PG11 - UTILIZZO DEL SERVICE DESK

Nel Capitolato Tecnico Speciale, paragrafo 4.3.1 "Centro Servizi", a pagina 11 si indica che: "... Il centro servizi deve quindi prevedere: - una funzione di "service desk", attraverso la quale ricevere in modalità multicanale (telefono, mail, canale web) le segnalazioni e le richieste delle Amministrazioni ...".

Trattandosi di una funzione erogata tramite il Centro Servizi del Fornitore a complemento dell'erogazione dei servizi base associati alle tematiche di System Management incluse nel presente Accordo Quadro, si chiede di confermare che i canali richiesti saranno utilizzati dai soli referenti informatici delle Amministrazioni richiedenti tali servizi e che non sia prevista l'estensione all'utilizzo di tutti gli utenti finali delle stesse.

**Risposta n. 58**

**Si conferma.**

**Domanda n. 59**

CAPITOLATO D'ONERI § 7.2 PG17 - DISCREPANZA TRA RICHIESTA E COMPROVA

In riferimento a quanto indicato al §7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Disciplinare di Gara: "Il requisito di capacità economica e finanziaria è un fatturato globale, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, pari ad € 125.000.000,00 IVA esclusa.", si chiede di confermare che il fatturato globale debba essere quello relativo agli ultimi tre esercizi fiscali approvati e NON quello relativo al triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, vista l'impossibilità di poter frazionare i bilanci approvati.

In caso di risposta negativa, la scrivente Società si troverebbe a dover rinunciare ad un intero esercizio fiscale approvato visto il disallineamento temporale esistente tra l'anno di approvazione del bilancio ed il triennio antecedente la presentazione della gara.

(Es. Esercizio Fiscale Bilancio approvato -3: 04/2020 - 03/2021 Esercizio Fiscale Bilancio approvato -2: 04/2021 - 03/2022 Esercizio Fiscale Bilancio approvato -1: 04/2022 - 03/2023 (ultimo bilancio approvato)

Triennio fatturato globale richiesto comprovabile con Bilanci approvati: 19/12/2020 - 19/12/2023

Bilanci utilizzabili come comprova nel triennio richiesto: esercizio fiscale bilancio approvato -2 e -1 (ma non esercizio fiscale -3 in quanto comprensivo di fatturato globale maturato FUORI dal triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta.)

**Risposta n. 59**

**Il fatturato globale richiesto deve essere quello maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In relazione ai mezzi di prova, si evidenzia che sono stati indicati i bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Ciò al fine di considerare il disallineamento temporale esistente tra l'anno di**

solare di riferimento e il termine fissato per l'approvazione del bilancio ad esso riferito. In tal modo, fermo restando la necessità di far riferimento al triennio precedente la data di pubblicazione del bando, l'operatore economico potrà comprovare il requisito anche presentando un bilancio che sia stato approvato successivamente alla data di pubblicazione del bando.

In ogni caso potranno essere accettati anche mezzi di prova diversi, purché idonei a consentire la comprova di tutti gli elementi richiesti al paragrafo 7.2 del Capitolato d'Oneri e salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di richiedere comunque l'ulteriore documentazione a comprova, di cui al citato paragrafo, che si rendesse eventualmente necessaria.

#### **Domanda n. 60**

DGUE PARTE IV - SEZIONE C: CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI POPOLAMENTO CAMPO "VALORE COMPLESSIVO" NEL DGUE

In riferimento al campo "Valore complessivo" del DGUE - Parte IV - sezione C: Capacita tecniche e professionali, si chiede di confermare che, qualora la Società dichiari una sola referenza con un fatturato specifico, l'importo indicato nel campo "Valore complessivo" corrisponde a quello indicato nel campo "Fatturato specifico" e che, nel caso di più referenze con fatturati specifici diversi, nel campo "Valore complessivo" vada inserita la somma dei fatturati specifici delle singole referenze.

In caso di risposta negativa si chiede di specificare cosa si intenda per "valore complessivo".

#### **Risposta n. 60**

**Premesso che come previsto al Par. 7.3 del Capitolato d'oneri *"Il requisito di capacità tecnica e professionale è l'esecuzione nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura di contratti di servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro per un valore complessivo pari a euro 5.000.000,00, distribuito su un numero massimo di 3 contratti. Fermo restando che ciascun contratto di servizi analoghi potrà essere ancora in esecuzione alla data di pubblicazione della procedura, l'importo addotto ai fini del possesso del requisito dovrà riguardare attività già eseguite alla data medesima. Nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro e servizi di natura diversa, l'importo addotto ai fini del possesso del requisito potrà essere solamente quello afferente ai servizi analoghi a quelli di System Management base e/o opzionali oggetto dell'Accordo Quadro. Se un contratto di servizi analoghi è stato eseguito solo parzialmente dal concorrente p.e. all'interno di un più ampio RTI ovvero in qualità di subappaltatore), l'importo addotto ai fini del possesso del requisito potrà essere solamente quello afferente a quanto effettivamente eseguito dal concorrente medesimo"*, si precisa che il campo "valore complessivo" si riferisce al valore del contratto nella sua interezza, mentre il campo "valore specifico" si riferisce alla quota parte del valore contrattuale spesa dall'operatore economico alla luce delle regole sopra richiamate.**

**Si precisa altresì che nell'ipotesi di più referenze è sufficiente cliccare il simbolo + (in corrispondenza del box *"lotti ai quali si applicano le referenze"*) per indicare più di una referenza.**

#### **Domanda n. 61**

DGUE IN FORMATO XML (TOOL DI ACQUISTINRETE) – DGUE FATTURATO ANNUO / FATTURATO GENERALE



In riferimento a quanto riportato nella Parte IV - Criteri di Selezione lettere B: Capacità economica e finanziaria del DGUE in formato XML (Tool di Acquistinrete) "Fatturato annuo generale - Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente, nei documenti di gara o nel DGUE è il seguente: Art. 100, co. 1, lett. b) e co. 11 d.lgs. n. 36/2023" si chiede di confermare che il fatturato da inserire sia quello del periodo complessivo richiesto e non quello annuale.

**Risposta n. 61**

**Si conferma.**

**Domanda n. 62**

CAPITOLATO TECNICO GENERALE §2.2.1 pg9 -ORDINI DI FORNITURA INFERIORI A 250.000€

Qualora l'Amministrazione emettesse un Ordine di Fornitura con valore economico complessivo del fabbisogno inferiore a € 250.000,00, si chiede si chiarire se il Fornitore avrà la mera facoltà di rifiutare l'ordine, con le modalità dettagliate nel bando di gara, o se invece il fornitore ne abbia l'obbligo.

**Risposta n. 62**

**Si conferma, in coerenza con quanto previsto al Paragrafo 2.2.1 del Capitolato Tecnico Generale (*Pertanto, qualora l'Amministrazione emettesse un Ordine di Fornitura con valore economico complessivo del fabbisogno inferiore a € 250.000,00, il Fornitore avrà la facoltà di rifiutare l'ordine con le modalità meglio dettagliate al successivo paragrafo 2.2.1.3*)**

**Domanda n. 63**

CAPITOLATO TECNICO GENERALE §2.2.1.2 PG12 - SOGGETTI LEGITTIMATI

Posto che nel Capitolato Tecnico Generale si prevede che:

"Il Fornitore non potrà accettare, ossia dovrà rifiutare, il "Piano dei fabbisogni" (e quindi non dovrà predisporre il "Piano Operativo") nei seguenti casi:

- il Piano dei Fabbisogni provenga da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente a utilizzare il presente Accordo Quadro;"

Si chiede di indicare quali siano i soggetti legittimati, in base alla normativa vigente, posto che la possibile accettazione dello stesso, con un soggetto non legittimato, sarebbe passibile di determinare la risoluzione dell'Accordo Quadro e il fornitore dovrebbe pertanto essere messo nella condizione di effettuare tale verifica.

**Risposta n. 63**

**Anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 2, comma 225, della legge 191/2009, richiamata nelle premesse del Capitolato d'Oneri, sono legittimate all'utilizzo dell'Accordo Quadro le stazioni appaltanti, per la cui definizione può farsi riferimento a quanto previsto nell'allegato I.1, all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023.**

**Domanda n. 64**

CAPITOLATO TECNICO GENERALE §2.2.1.2 PG12 - MODALITÀ DI RIFIUTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI

In relazione a quanto indicato a pag.12/13 del documento ID 2710 - Capitolato Tecnico Generale:

"Il Fornitore non potrà accettare, ossia dovrà rifiutare, il "Piano dei fabbisogni" (e quindi non dovrà predisporre il "Piano Operativo") nei seguenti casi:

- il Piano dei Fabbisogni provenga da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente a utilizzare il presente Accordo Quadro;

- non sia, esso Fornitore, l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro tenuto, in quel determinato momento, a dare seguito alle richieste di Piani dei Fabbisogni secondo il meccanismo delle quote di cui al precedente paragrafo 2.2.1.

Qualora ricorra una delle suddette casistiche, il Fornitore dovrà tempestivamente e comunque entro quattro giorni lavorativi del ricevimento del Piano dei Fabbisogni, pena l'applicazione da parte di Consip S.p.A. su segnalazione dell'Amministrazione delle penali di cui all'Accordo Quadro, informare l'Amministrazione, spiegando le suddette ragioni del rifiuto. In tal caso non troveranno applicazione le penali per il tardato invio del Piano Operativo e per la tardata accettazione sul Sistema di cui sopra.", si chiede di indicare le modalità operative da adottare per comunicare la non accettazione del piano dei fabbisogni nei casi indicati, al fine di non incorrere nel pagamento delle penali.

#### **Risposta n. 64**

**Come previsto per la trasmissione del Piano Operativo, la non accettazione del Piano dei Fabbisogni dovrà essere comunicata a mezzo PEC.**

#### **Domanda n. 65**

CAPITOLATO D'ONERI §4.1 PG12 - VERIFICHE ISPETTIVE

Si chiede di confermare che gli Organismi di Ispezione che utilizzerà Consip per lo svolgimento delle verifiche ispettive siano composti da soggetti che abbiano preventivamente sottoscritto accordi di riservatezza e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

#### **Risposta n. 65**

**Gli Organismi di Ispezione dovranno rispettare tutte le garanzie richieste per l'accreditamento secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Si veda in ogni caso anche la risposta al successivo quesito n. 107, con riferimento alle modalità di selezione degli Organismi.**

#### **Domanda n. 66**

CAPITOLATO D'ONERI §4.1 PG12 - VERIFICHE ISPETTIVE

Si chiede di indicare quali siano i criteri oggettivi in base ai quali Consip attiverà le verifiche ispettive.

#### **Risposta n. 66**

**Come previsto al paragrafo 4.1 del Capitolato d'Oneri "La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - apposite verifiche ispettive volte a compiere controlli "a campione" in relazione ai Contratti Esecutivi stipulati, al fine di accertare l'utilizzo corretto dello strumento dell'Accordo Quadro".**

#### **Domanda n. 67**

CAPITOLATO D'ONERI §4.1 PG12 - VERIFICHE ISPETTIVE

Si chiede di indicare se vi sia un numero massimo di verifiche ispettive che Consip può attivare anche ai fini di una valutazione dei costi in carico all'Operatore Economico.

#### **Risposta n. 67**

**Non è previsto un numero massimo di verifiche ispettive. I costi stimati a carico del fornitore sono quelli espressamente riportati al Par. 4.1 del Capitolato d'Oneri. Come ivi previsto, inoltre, "In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese".**

**Domanda n. 68**

CAPITOLATO D'ONERI §4.1 PG12 - VERIFICHE ISPETTIVE

Si chiede che i costi relativi alle verifiche atte a comprovare il corretto operato delle amministrazioni in merito all'affidamento di un contratto esecutivo o a corretto invio di un piano dei fabbisogni o di una richiesta d'offerta, non correrà a carico del Fornitore.

**Risposta n. 68**

**Non si conferma e si veda la risposta al precedente quesito n. 67.**

**Domanda n. 69**

CAPITOLATO D'ONERI §4.1 PG12 - VERIFICHE ISPETTIVE

Si chiede di confermare che i costi stimati per il Fornitore per quanto concerne l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sia pari a euro 7.500,00 nel suo complesso, vale a dire nell'intero arco di durata dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi. Qualora così non fosse, si chiede di chiarire.

**Risposta n. 69**

**Si conferma, come previsto all'art. 9 dello Schema di Accordo Quadro.**

**Domanda n. 70**

CAPITOLATO TECNICO GENERALE - ALLEGATO 6 - FOGLIO DI CALCOLO GARANZIE" §3.2 "GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE" PG26 - PERCENTUALE GARANZIA DEFINITIVA

Nel capitolato tecnico speciale § 3.2 a pag. 26 è previsto: "Il Fornitore, in caso di affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo, sarà altresì obbligato, come meglio precisato nei precedenti paragrafi, a prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, di importo pari all'1% del valore del Contratto Esecutivo, in favore dell'Amministrazione contraente"; nel template Excel "ID 2710 - Allegato 6 - Foglio di calcolo garanzie" alla cella D22 il parametro "Importo base della garanzia" è impostato a 10%.

Si chiede di confermare che il parametro riportato nel template Excel sia riportato a titolo di un esempio e che la percentuale corretta sia l'1% come indicato nel Capitolato Tecnico Generale, al quale anche l'Excel rimanda (Valore % fissato in documentazione di gara).

**Risposta n. 70**

**Si veda la risposta al quesito n. 25.**

**Domanda n. 71**

CAPITOLATO D'ONERI CRITERIO DI VALUTAZIONE C06 §18.1 PG39- IMPEGNO AD ADOTTARE MISURE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

In relazione al criterio di valutazione C06 - Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro ed in particolare la misura: "Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria", si chiede di confermare che l'obbligatorietà di estensione della maternità e della paternità sia rivolta esclusivamente all'operatore economico e non ai titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico stesso, i quali potranno esercitare volontariamente l'opzione di accedere allo strumento proposto.

**Risposta n. 71**

**La misura ove offerta dovrà essere adottata dall'impresa a messa a disposizione di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato che si trovino nella condizione di maternità/paternità, i quali dovranno avvalersene (infatti il criterio parla espressamente di estensione della maternità/paternità "obbligatoria").**

**Domanda n. 72**

CAPITOLATO D'ONERI CRITERIO DI VALUTAZIONE C06 §18.1 PG39 - IMPEGNO AD ADOTTARE MISURE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

In relazione al criterio di valutazione C06 - Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro, e in particolare relativamente alla misura "Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l'accesso all'asilo nido" si chiede di indicare se il contributo mensile di importo pari o superiore a €200 debba essere erogato a fronte di comprova documentale dell'effettiva iscrizione del bambino a un asilo nido.

**Risposta n. 72**

**Posto che la misura ove offerta dovrà essere a messa a disposizione dall'impresa nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato che abbiano figli in età da nido, ogni impresa concorrente potrà regolare le modalità di erogazione di tale misura come ritenuto più opportuno ivi comprese le modalità di comprova eventualmente richieste.**

**Domanda n. 73**

CAPITOLATO D'ONERI §22 AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA PG50 - COMPROVA DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE C06

Relativamente alla seguente disposizione in merito alla "Comprova del criterio di valutazione C06 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro"

""...., in caso di esito negativo della comprova circa l'assunzione degli impegni offerti in corrispondenza del criterio tabellare C06 di cui al precedente §17.1, si procederà, nei confronti del solo aggiudicatario verificato negativamente, all'annullamento dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria."

Si chiede di confermare che l'aggiudicatario verificato negativamente parteciperà alla nuova graduatoria con l'aggiornamento del punteggio spettante al criterio C06 dopo la verifica.

**Risposta n. 73**

**Non si conferma. Come citato nel quesito, in caso di esito negativo della comprova, è previsto l'annullamento dell'aggiudicazione.**

**Domanda n. 74**

**CAPITOLATO D'ONERI, § 4.1 E §22.2 – VERIFICHE ISPETTIVE**

Al paragrafo 4.1 è indicato che “La Consip S.p.A. potrà effettuare ... apposite verifiche ispettive ... I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore. I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro 7.500,00.”

Al paragrafo 22.2 - Garanzia definitiva è indicato che “La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare...”

Si chiede conferma che i costi per le verifiche ispettive dovranno essere corrisposti solo in caso di richiesta formale da parte di CONSIP, non essendo indicato, nella documentazione di gara, un termine per corrispondere i 7.500,00 Euro stimati per le verifiche ispettive.

**Risposta n. 74**

**Si conferma.**

**Domanda n. 75****CAPITOLATO D'ONERI § 9 PG 20 – SUBAPPALTO**

Si chiede conferma che le parti del servizio che si intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa percentuale, vadano indicate solo nella II Fase, in sede di Piano Operativo/Offerta per l'Appalto Specifico e che pertanto nel DGUE, si dovrà riportare solo l'intenzione a subappaltare, senza compilare le sezioni inerenti alle Attività svolte e alle quote sull'importo contrattuale.

**Risposta n. 75**

**Si conferma che, in coerenza con quanto previsto al Paragrafo 9 del Capitolato d'Oneri nella I Fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e precisamente nel DGUE, il concorrente dichiara solo di voler ricorrere al subappalto. Nella II Fase, in sede di Piano Operativo/Offerta per l'Appalto Specifico, il fornitore dovrà indicare le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.**

**Domanda n. 76****CAPITOLATO D'ONERI §7 PG16 - FVOE**

Viste le attuali difficoltà ad utilizzare il fascicolo virtuale FVOE 2.0 del Portale ANAC, si chiede conferma che sia possibile inserire tutta la documentazione, per la quale è previsto il controllo tramite FVOE, nella busta amministrativa, o nelle dichiarazioni richieste, quali requisiti di ordine generale, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, unitamente all'attestazione di conformità, requisiti di ordine speciale, l'iscrizione nel Registro delle Imprese, possesso delle certificazioni per la riduzione della cauzione, attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.

**Risposta n. 76**

**Si veda preliminarmente la risposta al quesito n. 4.**

**Inoltre:**

- come previsto al paragrafo 7 *“La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE”*. Resta inteso che, in caso di malfunzionamento del sistema ANAC, la documentazione sarà richiesta ai concorrenti;
- come previsto al paragrafo 10 *“Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.*  
*In fase di prima applicazione del FVOE, una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa”*. Resta inteso che, in caso di malfunzionamento del sistema ANAC, sarà verificata la documentazione caricata sul Sistema.

#### **Domanda n. 77**

CAPITOLATO D’ONERI §15.1 PG28 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA E ALLEGATO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Tra i vari punti indicati nel capitolato d’oneri al paragrafo 15.1, che devono risultare nella domanda di partecipazione, ce n’è uno, non presente nel fac-simile Modello Allegato 1 – Domanda di partecipazione. Ce ne sono di simili, ma manca espressamente la seguente dichiarazione: “- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 32.” Fermo restando che il Capitolato d’oneri non ha un paragrafo 32 e che il paragrafo del trattamento dei dati personali è il 26, quindi si tratta sicuramente di un refuso, si chiede conferma di poter aggiungere questo punto mancante nella dichiarazione dell’Allegato 1.

#### **Risposta n. 77**

**Nel confermare che il puntamento al paragrafo 32 è un refuso, si evidenzia che la dichiarazione è contenuta al punto 10 della domanda di partecipazione.**

#### **Domanda n. 78**

CAPITOLATO D’ONERI §15.2 PG29 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Come indicato in tale paragrafo, “Il concorrente dovrà produrre la “Response.xml” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l’upload del file “Request xml” di cui al punto 3) del par. 3.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “Response xml”.

Si comunica che, seguendo tale procedura, alcune dichiarazioni richieste nel par. 15.2 del Capitolato d’oneri non possono essere caricate, quali:

- a) “Parte IV – Criteri di selezione
- a. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente Capitolato d'Oneri;" in questa sezione del portale, infatti, non è possibile indicare la sede della CCIAA, la data di iscrizione e l'oggetto sociale;

b) Nella Parte III – Motivi di esclusione, non è possibile inserire tutte quelle informazioni aggiuntive, in ottica di massima trasparenza e ferma restando l'inesistenza di cause impeditive alla partecipazione alle procedure di gara, che potrebbero essere utili alla Committente per valutare meglio l'operatore economico partecipante;

c) Parte VI – Dichiarazioni finali - Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In questa sezione pur essendoci gli spazi per data e luogo di firma, il sistema poi non li trascrive nel documento che genera;

d) Infine, "Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 ..." Seppur questa possibilità sia accessibile, utilizzando l'applicazione + (aggiungi), si chiede conferma di poter utilizzare una dichiarazione aggiuntiva al DGUE per poter indicare tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 di una grossa azienda;

Per tutte le parti mancanti di cui sopra, si chiede conferma di poter utilizzare una dichiarazione aggiuntiva al DGUE;

#### **Risposta n. 78**

**Con riferimento alla Parte IV lett. A) - Sez. A: il concorrente deve flaggare "Si" e può essere inserito il numero di registrazione e la data e sede della CCIAA.**

**Con riferimento alla Parte III: si conferma, è possibile inserire le informazioni in un allegato aggiuntivo al DGUE.**

**Con riferimento alla Parte VI : premesso che il quesito non è chiaro, si precisa che come previsto nel Capitolato d'Oneri, "La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione. p7m)"**

**Con riferimento alla Sezione B: si conferma, è possibile inserire le informazioni in un allegato aggiuntivo al DGUE.**

#### **Domanda n. 79**

5) CAPITOLATO D'ONERI § 17 PG37 - OFFERTA ECONOMICA

Nel paragrafo 17 del Capitolato d'oneri al punto d) che l'offerta economica generata dal sistema deve indicare, tra gli altri, "d) l'impegno di cui al paragrafo 9." Il paragrafo 9 del capitolato d'oneri si riferisce al subappalto, ma l'offerta economica generata dal sistema non riporta nessuna informazione su quanto indicato a portale per il subappalto. Si chiede, pertanto, se il punto d) del capitolato sia un refuso o quale sia l'impegno che deve essere riportato nell'offerta generata dal sistema.

#### **Risposta n. 79**

**Si veda la risposta al quesito n. 5.**

#### **Domanda n. 80**

ALLEGATO 7 - FACSIMILE DI GARANZIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Tra i moduli di dichiarazione è riportato l'Allegato 7 - Facsimile di garanzia per la stipula dell'Accordo Quadro. Si chiede conferma che per i contratti esecutivi potrà essere utilizzato il medesimo fac-simile, opportunamente adattato.

#### **Risposta n. 80**

**Il Fac- simile di cui all'allegato 7 riguarda esclusivamente la garanzia in favore di Consip. Per le Garanzie in favore delle singole amministrazioni si faccia riferimento alle indicazioni contenute al par. 3.2 del Capitolato tecnico generale.**

**Domanda n. 81**

CAPITOLATO D'ONERI §15.5 PG 32 – DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

In questa sezione è richiesto di produrre una dichiarazione, attestante i punti a), b) e c) indicati. Considerato che gli stessi punti vanno dichiarati nella domanda di partecipazione, si chiede se tale ulteriore dichiarazione sia effettivamente richiesta.

**Risposta n. 81**

**Come previsto al par. 15.5 *“I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - “Domanda di partecipazione”, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta” nel medesimo paragrafo. Pertanto le dichiarazioni richiamate nel paragrafo sono quelle contenute nella domanda di partecipazione.***

**Domanda n. 82**

ALLEGATO 15 PG 3 – SOVVENZIONI ESTERE

Confermare che, in caso di partecipazione al bando tramite costituendo RTI, fermo restando la necessità che la notifica ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2560, ove richiesta, sia presentata a nome dell'intero RTI – la dichiarazione di cui all'Allegato 15 può essere presentata dalle società individualmente.

**Risposta n. 82**

**Si veda l'errata corrige pubblicata in data 2 luglio 2024.**

**Domanda n. 83**

DETERMINA A CONTRARRE - MOTIVAZIONI E ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Premesso che nei paragrafi indicati è rispettivamente disposto “Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale correlate a servizi professionali, la qualità dei servizi erogati rispetto agli impegni assunti dagli aggiudicatari in offerta tecnica” e “L'oggetto dell'appalto, riguardando servizi di natura intellettuale, non comprende prestazioni afferenti ad attività assoggettate all'obbligo di previsione della clausola sociale.”, si chiede di confermare che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non debbano essere indicati in offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108 c.9 D.Lgs 36/2023.

**Risposta n. 83**

**Si conferma.**

**Domanda n. 84**

CAPITOLATO D'ONERI § 20 PG 48 - VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE



Si chiede di confermare che, anche qualora non sussistano i presupposti per la di verifica di anomalia dell'offerta, Consip, in forza degli artt. 110 c.5. lett d) e 41 c. 13 D.Lgs. 36/2023, procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del rispetto dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale applicato dagli aggiudicatari (ex multis TAR Lazio, sez. III, sent. 14776/2022; TAR Campania sent. 6128/2023).

**Risposta n. 84**

**Non si conferma, si veda la precedente risposta al quesito n. 83.**

**Domanda n. 85**

SCHEMA ACCORDO QUADRO - ARTICOLO 24 COMMA 5 PG33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si chiede di confermare che laddove è indicato che "Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati" si intende che il Fornitore risponderà integralmente solo dei danni che ha direttamente causato e con riferimento alla violazione della normativa solo laddove tale violazione sia correlata ai servizi oggetto del Contratto Esecutivo.

Si chiede inoltre di confermare che laddove è indicato che "In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto Esecutivo ed escutere la garanzia definitiva prestata in favore della stessa" si intende che l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo solo nei casi previsti dalla Nomina a Responsabile del trattamento e non a qualsiasi violazione della normativa e delle istruzioni del Titolare.

**Risposta n. 85**

**Con riferimento al primo quesito il Fornitore risponderà delle violazioni, correlate all'esecuzione del Contratto Esecutivo, cagionate dal mancato rispetto della disciplina normativa e, ove nominato Responsabile del trattamento, delle istruzioni fornite dal Titolare-Pubblica Amministrazione, sia qualora ponga in essere direttamente tali violazioni, sia laddove queste ultime vengano poste in essere da un proprio sub-responsabile.**

**Con riferimento al secondo quesito si evidenzia che l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo sia in caso di violazione, da parte del Fornitore, delle disposizioni normative applicabili al Contratto stesso, che nell'ipotesi di violazione delle istruzioni conferite con l'atto di nomina a Responsabile del trattamento.**

**Si precisa infine che l'atto di nomina a Responsabile del trattamento è un modello fornito alle Pubbliche Amministrazioni, che possono avvalersi di un documento diverso e/o inserirvi istruzioni ulteriori/differenti rispetto a quelle previste nel fac simile Allegato 16.**

**Domanda n. 86**

ALLEGATO 16 FACSIMILE NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI – ARTICOLO 19 PG5 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Con riferimento al paragrafo 19 secondo cui "Sarà obbligo del Titolare del trattamento ..... supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento", si chiede conferma che gli audit presso il Fornitore siano anticipati da un preavviso di

almeno 5 giorni lavorativi e che tali audit riguarderanno i soli sistemi informativi che sono rilevanti ai fini dei servizi oggetto del Contratto e che siano condotti non compromettendo il regolare svolgimento delle attività del Fornitore.

**Risposta n. 86**

**Come previsto dall'art. 8 dell'Allegato 16 al Capitolato d'Oneri il preavviso minimo è di 3 giorni lavorativi, ma la Pubblica Amministrazione-Titolare del trattamento potrà individuare un lasso temporale diverso (si veda l'ultimo periodo della risposta alla domanda n. 85). Sarà sempre onere della PA coinvolta prevedere eventuali limitazioni e/o accortezze nell'esecuzione delle ispezioni.**

**Domanda n. 87**

ALLEGATO 16 FACSIMILE NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Con riferimento al paragrafo 20 secondo cui "Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti" si chiede di confermare che le misure correttive saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.

**Risposta n. 87**

**Non si conferma, per quanto concerne i maggiori oneri. Si precisa che le misure di sicurezza, che dovranno essere adeguate alla tipologia di trattamento posto in essere, saranno oggetto di uno specifico piano, concordato (ed eventualmente aggiornato) tra le Parti, così come espressamente previsto dall'art. 7 dell'Allegato 16. Si veda in ogni caso la risposta al successivo quesito n. 126.**

**Domanda n. 88**

ALLEGATO 16 FACSIMILE NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Relativamente al § 21 in base al quale "Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell'Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contrattanti e/o sub-fornitori" si chiede conferma che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del Regolamento UE:

- gli obblighi risarcitori in capo al Fornitore sussistono in relazione a violazioni del Regolamento che siano correlate al Contratto Esecutivo,
- il Fornitore è esonerato da responsabilità se provi che l'evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile,
- la disciplina delle spese (ivi incluse le spese legali) a seguito dell'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative e/o ricorsi avanzati dagli interessati sia quella prevista dall'art 83 del Regolamento che specifica che l'Autorità Garante nell'emanare le sanzioni accerta gli elementi concreti in carico ad ogni attore coinvolto e decide il quantum e che, pertanto, tali somme possono essere escluse dall'ambito di efficacia della manleva;

- il Fornitore manleverà l'Amministrazione in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Fornitore come causa del danno oppure nei casi in cui il Fornitore abbia accettato di aver causato il danno e d'accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento.

**Risposta n. 88**

**Si confermano i punti elenco 1, 2 e 4. In merito al punto 3 si evidenzia che nell'ipotesi in cui l'Amministrazione-Titolare del trattamento venga sanzionata per una violazione imputabile al Fornitore, la PA si riserva la facoltà di agire nei confronti di quest'ultimo per il risarcimento delle somme oggetto di sanzione.**

**Domanda n. 89**

CAPITOLATO D'ONERI PAR. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

In riferimento al § "18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e nello specifico al criterio C06 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro" è riportato "che fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, saranno assegnati sino ad un massimo di 2 punti (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico:

- Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l'accesso all'asilo nido;
- Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria."

Con esclusivo riferimento alla "Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria" atteso che per "maternità obbligatoria" deve intendersi il divieto ad adibire al lavoro le lavoratrici ai sensi degli artt. 16, D. Lgs. n. 151/2001 che rappresenta un istituto previsto e disciplinato dal legislatore (con impatti anche di natura penale in caso di violazione, nonché di oneri a carico dell'INPS) non modificabile, né prorogabile dalle imprese, si chiede di confermare, in virtù del principio di equivalenza e nel rispetto della libertà imprenditoriale, che, fermo restando l'estensione di almeno 10 giorni della paternità, il criterio si intende soddisfatto qualora il Concorrente adotti/si impegni ad adottare:

in aggiunta ai 5 mesi di "congedo maternità obbligatoria", un incremento al 100% dell'indennità prevista per il congedo parentale di cui all'art. 32, Dlgs. n. 151/2001 per 4 mesi, da fruire su richiesta dell'interessata in maniera continuativa rispetto al periodo di maternità obbligatoria.

**Risposta n. 89**

**Non si conferma. Si veda la risposta al precedente quesito n. 16.**

**Domanda n. 90**

14) CAPITOLATO D'ONERI §18.1 PG39 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

In riferimento al § "18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e nello specifico al criterio C06 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro" è riportato "che fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, saranno assegnati sino ad un massimo di 2 punti (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico:

- Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l'accesso all'asilo nido;
- Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria."

In merito esclusivamente alla “Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria”, atteso che per “maternità obbligatoria” deve intendersi il divieto ad adibire al lavoro le lavoratrici e i lavoratori ai sensi del artt. 16, D. Lgs. n. 151/2001 che rappresenta un istituto previsto e disciplinato dal legislatore (con impatti anche di natura penale in caso di violazione, nonché di oneri a carico dell’INPS) non modificabile, né prorogabile dalle imprese, si chiede di confermare, in virtù del principio di equivalenza, che il criterio, fermo restando l’estensione di almeno 10 giorni della paternità, si intende soddisfatto qualora il Concorrente adotti/si impegni ad adottare:

In aggiunta ai 5 mesi di “congedo maternità obbligatoria”, un incremento al 100% dell’indennità prevista per il congedo parentale di cui all’art. 32, Dlgs. n. 151/2001 per almeno 1 mese, da fruire in maniera continuativa rispetto al periodo di astensione obbligatoria.

**Risposta n. 90**

**Si veda la risposta al precedente quesito n. 89.**

**Domanda n. 91**

CAPITOLATO D’ONERI §18.1 PG39 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

In relazione al criterio di valutazione C06 - Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro, si chiede di confermare che saranno ritenute valide misure nel loro complesso equivalenti rispetto a quelle richieste, come l’estensione di 3 mesi della maternità obbligatoria e 3gg in più di paternità.

**Risposta n. 91**

**Per l’attribuzione del punteggio si faccia riferimento alle misure di cui ai due bullet point di cui Al par. 18.1 criterio C06 che sono alternative alternative tra loro.**

**Domanda n. 92**

CAPITOLATO D’ONERI §18.1 PG39 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

In riferimento al § “18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e nello specifico al criterio C06 “Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro” è riportato “che fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, saranno assegnati sino ad un massimo di 2 punti (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell’Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l’operatore economico:

- Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l’accesso all’asilo nido;
- Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria.”

Si chiede di confermare che, con particolare riferimento all’Asilo nido, il requisito si intende soddisfatto solo nel caso in cui sia presente un Asilo nido in ogni sede dell’operatore economico, ciò al fine di rispettare la previsione inserita nel requisito in esame secondo la quale la misura deve essere adottata “nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l’operatore economico”.

**Risposta n. 92**

**Qualora l’operatore non abbia asili nido presso ogni sede, la misura può essere comunque soddisfatta anche con un contributo mensile di importo pari o superiore a 200 Euro per l’accesso a qualsiasi asilo nido (anche non aziendale).**

**Domanda n. 93**

CAPITOLATO D'ONERI §18.1 PG39 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

In riferimento al § "18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e nello specifico al criterio C06 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro" è riportato "che fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, saranno assegnati sino ad un massimo di 2 punti (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico:

- Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l'accesso all'asilo nido;
- Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria."

Si chiede di confermare che non si intende soddisfatta la prima misura nel caso in cui siano istituiti micro-nido.

**Risposta n. 93**

**Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 92. In ogni caso il criterio non pone alcun vincolo rispetto alla tipologia di asilo nido, con la conseguenza che ogni impresa concorrente avrà la facoltà di erogare la misura con le modalità ritenute più opportune.**

**Domanda n. 94**

CAPITOLATO D'ONERI §18.1 PG39 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

In riferimento al § "18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e nello specifico al criterio C06 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro" è riportato "che fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, saranno assegnati sino ad un massimo di 2 punti (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico:

- Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l'accesso all'asilo nido;
- Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria."

Si chiede di chiarire per quante mensilità debba essere corrisposto il contributo mensile di 200 Euro, al fine di ritenere soddisfatta la misura richiesta.

**Risposta n. 94**

**La misura deve essere garantita ai titolari di un contratto di lavoro subordinato presso l'azienda partecipante per tutta la frequenza al nido del/i proprio/i figlio/i .**

**Domanda n. 95**

CAPITOLATO D'ONERI – § 22 PG50 AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA

In riferimento al § 22 che dispone "In caso di esito negativo della verifica relativa ai requisiti di cui al capitolo 8, si procederà nei confronti del solo aggiudicatario verificato negativamente, all'annullamento dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria. Parimenti, in caso di esito negativo della comprova, circa l'assunzione degli impegni offerti in corrispondenza del criterio tabellare C06 di cui al precedente paragrafo 17.1, si procederà, nei confronti del solo aggiudicatario verificato negativamente, all'annullamento dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.", si chiede di confermare che, limitatamente al criterio C06 che attribuisce punteggi migliorativi, tale previsione vada interpretata nel senso che, in caso di esito negativo della comprova dei requisiti, i relativi punteggi

attribuiti verranno annullati e l'operatore economico scorrerà nella graduatoria in base al punteggio aggiornato, ferma restando l'aggiudicazione, qualora tale punteggio sia idoneo alla sua conferma.

**Risposta n. 95**

**Non si conferma, si veda la risposta al precedente quesito n. 73.**

**Domanda n. 96**

CAPITOLATO D'ONERI §20 PG50 - COMPROVA DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE C06 - IMPEGNO AD ADOTTARE MISURE PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Relativamente alla seguente disposizione:

"..., in caso di esito negativo della comprova circa l'assunzione degli impegni offerti in corrispondenza del criterio tabellare C06 di cui al precedente paragrafo 17.1, si procederà, nei confronti del solo aggiudicatario verificato negativamente, all'annullamento dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria."

si chiede di confermare che l'aggiudicatario verificato negativamente parteciperà alla nuova graduatoria con l'aggiornamento del punteggio spettante al criterio C06 dopo la verifica.

**Risposta n. 96**

**Non si conferma, si veda la risposta al precedente quesito n. 73.**

**Domanda n. 97**

CAPITOLATO D'ONERI §16 PG36 - SOVVENZIONI ESTERE

In caso di RTI costituendo in cui un solo componente abbia ricevuto finanziamenti, si chiede di confermare che ai sensi di quanto previsto a pagina 36 del Capitolato d'Oneri, solo l'impresa che ha ricevuto contributi finanziari esteri a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, dovrà compilare la sezione 3 dell'Allegato II e che pertanto l'indicazione presente nel template 'Allegato 15' di compilare la sezione 3 per le imprese che non abbiano ricevuto contributi sia un refuso.

**Risposta n. 97**

**Si veda l'errata corrige pubblicata in data 02/07/2024.**

**Domanda n. 98**

CAPITOLATO D'ONERI §16 PG36 - SOVVENZIONI ESTERE

In caso di risposta negativa alla domanda precedente, si chiede di confermare che debba essere data evidenza di NON aver ricevuto contributi barrando l'intera sezione 3 in quanto non pertinente e dichiarando di non aver ricevuto contributi finanziari esteri. In caso contrario si chiede di dettagliare la modalità di compilazione di tale sezione.

**Risposta n. 98**

**Si veda l'errata corrige pubblicata in data 02/07/2024.**

**Domanda n. 99**

CAPITOLATO D'ONERI §16 PG36 - SOVVENZIONI ESTERE

Confermare che, qualora un operatore economico abbia ricevuto contributi finanziari rilevanti ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2022/2560 ma tali contributi ricadano tra le eccezioni all'obbligo

di reporting ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, è corretto segnalare, nella dichiarazione di cui all'Allegato 15, che l'operatore "ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560 e, pertanto, presenta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, compilato in tutte le sue parti". In caso di risposta negativa, si chiede di chiarire quale sia risposta corretta da barrare.

**Risposta n. 99**

**Si veda l'errata corrige pubblicata in data 02/07/2024.**

**Domanda n. 100**

Con riferimento alle polizze assicurative menzionate nell'art. 13 dello Schema di Contratto Esecutivo e nell'art. 3.1 del Capitolato d'Oneri, che possono essere richieste al Fornitore per la stipula del Contratto Esecutivo, si chiede a codesta rispettabile amministrazione se è possibile presentare da parte di ciascun componente del RTI, in luogo di una polizza ad hoc, un certificato assicurativo attestante il possesso di una polizza assicurativa in corso, a copertura delle condizioni e dei massimali richiesti nell'Allegato 8".

**Risposta n. 100**

**Come specificato al Par. 3.1 del Capitolato Tecnico Generale, l'allegato 8 al Capitolato d'Oneri costituisce un mero facsimile. Le modalità di presentazione della copertura assicurativa saranno meglio dettagliate dalle singole Amministrazioni in sede di piano dei fabbisogni o richiesta di offerta.**

**Domanda n. 101**

Con riferimento alle condizioni di assicurazione richieste dall'Allegato 8 nella sezione Polizza Responsabilità Civile Professionale all'art. 3 lett. d) si chiede a codesta rispettabile amministrazione di chiarire cosa s'intenda per "Terzo Responsabile".

**Risposta n. 101**

**Si veda preliminarmente la risposta al precedente quesito n. 100. Il richiamo al "Terzo Responsabile" nell'allegato 8 al Capitolato d'Oneri costituisce comunque un rifiuto.**

**Domanda n. 102**

Capitolato d'Oneri - Criterio C06: Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro  
Premesso che nel criterio in questione è riportato: "Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, saranno assegnati sino ad un massimo di 2 punti (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico:

• Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l'accesso all'asilo nido;

• Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria. [...]"

al fine di ottimizzare lo spazio a disposizione per la redazione della Relazione Tecnica, nel caso in cui le aziende di un RTI/Consorzio/... adottassero la stessa misura nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato, si chiede

conferma di poter effettuare un'unica dichiarazione di impegno, chiara ed inequivocabile, valevole per le suddette aziende, piuttosto che ripetere la stessa identica dichiarazione per ognuna delle aziende facenti parte dell'aggregazione.

**Risposta n. 102**

**Si conferma, purchè sia chiara la ragione sociale delle singole imprese e le misure per le quali ciascuna si impegna. Si veda in ogni caso la risposta al precedente quesito n. 35.**

**Domanda n. 103**

In merito alla garanzia provvisoria ed alla sua riduzione in funzione del possesso di certificazione conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, si richiede un chiarimento rispetto alla fattispecie che segue, la quale sembrerebbe non specificamente trattata nella documentazione di gara (cfr. Capitolato d'Oneri, § 11 Garanzia Provvisoria, punti elenco a. b., c., pag. 22 e 23).

In particolare, premesso che nel suddetto CdO è riportato:

“[...] Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione. [...]”,

si chiede di confermare che, nel caso in cui un Consorzio stabile (secondo la definizione di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del nuovo Codice degli Appalti 36/2023), NON abbia dichiarato in sede di offerta che intende eseguire con risorse proprie, né in toto, né in misura parziale, specifiche prestazioni e attività previste dall'Accordo Quadro, per ottenere la riduzione del 30% dell'importo a garanzia, è sufficiente che TUTTE le aziende del Consorzio indicate come esecutrici



siano in possesso della suddetta certificazione (e che, quindi, non sia necessario che il Consorzio stesso detenga la certificazione in questione), ricadendo quindi nella fattispecie a., primo sottopunto, dell'estratto sopra riportato, relativo ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice.

**Risposta n. 103**

**Si conferma. Si veda in ogni caso il quesito n. 36.**

**Domanda n. 104**

In riferimento a Capitolato d'oneri - Par. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - C06 Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro: Si chiede di confermare che le misure comprese nel punto "Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria" possano considerarsi alternative al fine dell'ottenimento del punteggio. Per esempio, se è assicurata solo un'estensione della paternità obbligatoria di almeno 10 giorni, il concorrente ha diritto ai 2 punti in palio;

**Risposta n. 104**

**Non si conferma. Come previsto nel testo del criterio richiamato le misure previste nel punto citato devono essere possedute entrambe ai fini dell'ottenimento del relativo punteggio.**

**Domanda n. 105**

In riferimento a Capitolato d'oneri - Articolo 23 - Definizione delle Controversie (pag. 54): Al fine di consentire al concorrente di poter effettuare una stima dei costi nella predisposizione dell'offerta, si chiede di fornire una stima del numero di Pubbliche Amministrazioni aderenti all'AQ anche sulla base dell'esperienza della pregressa fornitura;

**Risposta n. 105**

**Le effettive adesioni delle Pubbliche Amministrazioni all'AQ dipendono da molti fattori, alcuni dei quali indipendenti dalla struttura stessa dello strumento. Risulta quindi impossibile fornire una stima realistica in proposito, neanche facendo riferimento all'esperienza della pregressa fornitura, anche sulla base delle nuove soglie di utilizzo per l'Ordine Diretto/Appalto Specifico introdotte con l'attuale edizione.**

**Domanda n. 106**

In riferimento a Schema di Accordo Quadro - Articolo 7 - Obbligazioni Generali del Fornitore (pag. 9): Con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021, si segnala che al comma 20 dell'art. 7 dello Schema di Accordo Quadro, relativo al comma 3 del citato articolo 47, è stabilito correttamente che si applichi ad un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 mentre al successivo comma 21, relativo al comma 3 bis del citato articolo 47, la previsione diversamente recita operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti. Considerato che, come noto, la disposizione di legge, per come ulteriormente chiarita e confermata dalle relative Linee Guida (Decreto 7 dicembre 2021), prevede tanto per gli obblighi di cui al comma 3 che al comma 3bis la medesima platea di destinatari (specificando che l'articolo 47, comma 3-bis, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante... una relazione...), si chiede di confermare che la clausola vada letta coerentemente alla normativa e, quindi, la previsione del comma 18 dell'articolo 7 dello Schema di Accordo Quadro

vada integrata e riferita ai soli operatori economici che abbiano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 “e inferiore a 50”;

**Risposta n. 106**

**Si conferma quanto previsto nello Schema di Accordo Quadro, in linea con quanto previsto nelle Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonchè l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.**

**Domanda n. 107**

In riferimento a Schema di Accordo Quadro -Articolo 9 - Verifiche ispettive (pag. 14): In merito all’eventuali verifiche ispettive che potranno essere avviate da Consip, si chiede cortesemente di confermare che:

- abbiano ad oggetto la verifica dell’utilizzo corretto dell’Accordo Quadro con riguardo ai livelli di servizio previsti nel medesimo Accordo Quadro e nei relativi allegati;
- la modalità di svolgimento delle stesse - tra cui un congruo preavviso - saranno concordate con il Fornitore al fine di non ritardare l’erogazione dei servizi e/o dell’ordinaria attività dello stesso;
- laddove Consip decida di avvalersi di soggetti terzi, quali Organismi di Ispezione accreditati, non siano individuati dei competitor del Fornitore.

**Risposta n. 107**

**Con riferimento al primo quesito si precisa che l’oggetto delle verifiche è riportato nell’Appendice 4 al Capitolato Tecnico Speciale.**

**Con riferimento al secondo quesito, previa comunicazione da parte di Consip dell’imminente avvio della verifica, sarà l’Organismo di Ispezione accreditato a concordare con il Fornitore le modalità di svolgimento delle attività di verifica.**

**Con riferimento al terzo quesito fermo restando che non è chiaro cosa si intenda per “competitor”, si veda la risposta al quesito n . 65. Si precisa altresì che l’Organismo di Ispezione Accreditato viene selezionato periodicamente da Consip S.p.A. con apposita procedura ad evidenza pubblica. A tal fine il contratto in corso con l’attuale Organismo è quello facente seguito alla gara con ID 2657, la cui documentazione è reperibile sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it).**

**Domanda n. 108**

In caso di ordinativo diretto, la combinazione di competenze\conoscenze\certificazioni richieste per ciascun profilo professionale nel documento APP.1 CTS – Profili Professionali, deve essere posseduta da risorse distinte in tutti o alcuni degli ambiti indicati al par.3. Conoscenze tecnologiche generali dello stesso documento?

**Risposta n. 108**

**Come previsto nell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale *“Per ciascun profilo professionale è previsto il possesso di conoscenze generali in diversi ambiti tecnologici, descritte nel paragrafo 3. Si intende che tali conoscenze, nonché, parimenti, le competenze tecniche e certificazioni di prodotto generali, devono essere presenti nel complesso delle risorse professionali che il Fornitore può mettere a disposizione dell’Amministrazione per l’erogazione dei servizi e non devono essere interamente possedute da un’unica risorsa. Resta inteso che, al contrario, i titoli di studio (o la cultura equivalente) e l’esperienza professionale dovranno essere posseduti da ciascuna risorsa”*.**

**Domanda n. 109**

Con riferimento alle Certificazioni menzionate in relazione al profilo 1.9 System Administrator, il possesso della certificazione ITIL o Cobit di livello superiore a quello base è richiesto in AND oppure in OR al possesso di certificazioni di qualsiasi livello in una o più tematiche, prodotti, sistemi e metodologie indicati al paragrafo 3 nel documento APP.1 CTS – Profili Professionali?

**Risposta n. 109**

**Si conferma che, come previsto nell'appendice, per il profilo indicato sono richieste entrambe le seguenti certificazioni:**

- 1. certificazioni di qualsiasi livello in una o più tematiche, prodotti, sistemi e metodologie indicati al paragrafo 3 dell'appendice.**
- 2. con particolare riferimento all'ambito Service Management, certificazioni, quali ITIL o COBIT, di livello superiore a quello base.**

**Domanda n. 110**

Con riferimento al Disciplinare di gara, Paragrafo 7 "Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" , si chiede di confermare che non sia necessario caricare alcun documento nel FVOE 'Fascicolo Virtuale dell'Operato Economico'.

**Risposta n. 110**

**Si veda la risposta al quesito n. 76.**

**Domanda n. 111**

Con riferimento alla pag. 15 del Disciplinare di gara, Paragrafo 6 "Requisiti Generali e altre cause di esclusione" si chiede di confermare che non sia necessario caricare in questa fase offerta nell' FVOE l'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, documento che sarà fornito nella busta amministrativa.

**Risposta n. 111**

**Si veda la risposta al quesito n. 4.**

**Domanda n. 112**

Si chiede di confermare che, in fase di comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, con riferimento ai contratti eseguiti sia possibile produrre alternativamente: certificati rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, attestazioni dei privati, contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche e con privati completi di fatture quietanzate, dichiarazioni del Collegio Sindacale.

**Risposta n. 112**

**Si faccia riferimento ai mezzi di prova indicati al paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri. Con riferimento alle dichiarazioni del Collegio Sindacale, posto che le modalità di comprova relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale sono quelle disciplinate al paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri, potranno essere accettate quale mezzo di prova anche le dichiarazioni del Collegio Sindacale menzionate nel quesito, purché idonee a consentire la comprova di tutti gli elementi richiesti al medesimo paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri e salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di richiedere comunque l'ulteriore documentazione a comprova, di cui al citato paragrafo, che si rendesse eventualmente necessaria.**

**Domanda n. 113**

Nel capitolato d'oneri viene definita in 4 anni la durata del contratto esecutivo, mentre nell' All. 2 AQ - Schema di Contratto Esecutivo, viene indicata in 3 anni, si chiede di indicare quale sia la durata corretta.

**Risposta n. 113**

**Si veda la risposta al precedente quesito n. 57.**

**Domanda n. 114**

**Riferimenti:** Capitolato D'Oneri §18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (pag. 40)

**Contesto** Criterio C07 - Possesso della certificazione in materia di parità di genere

**Quesito:** Si chiede di confermare che il riferimento alle "misure adottate" è un refuso e che il testo esatto del criterio è il seguente:

"Saranno assegnati sino ad un massimo di 4 punti tecnici (on/off) ai concorrenti in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR125:2022.

In particolare sarà assegnato un coefficiente C:

- in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la certificazione sarà posseduta dall'impresa concorrente;

- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/agggregazioni di rete:

o C=1 (on/off) se la certificazione sarà posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;

o C=0,75 (on/off) se la certificazione sarà posseduta da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;

o C=0,5 punto (on/off) se la certificazione sarà posseduta da una o più imprese da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni.

-in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio):

o C=1 (on/off) se la certificazione sarà posseduta da tutte le consorziate esecutrici;

**Risposta n. 114**

**Si conferma che i riferimenti alle "misura/e" contenuti nel Capitolato d'Oneri, al paragrafo 18.1, in corrispondenza del criterio C07, costituiscono refusi, dovendosi invece intendere gli stessi riferiti alla certificazione ivi prevista.**

**Domanda n. 115**

**Riferimenti:** Capitolato D'Oneri §18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica (pag. 39 )

**Contesto:** Criterio C06 - Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro

**Quesito:** Con riferimento alla seconda misura indicata "Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria" si chiede di confermare che il criterio è soddisfatto qualora l'azienda adotti, entro la data di aggiudicazione dell'AQ, una misura che garantisca le stesse condizioni previste per i periodi di assenza obbligatoria

- ) alle donne per un periodo di almeno 1 mese superiore a quello obbligatorio previste dalle normative in materia;
- ) agli uomini per un periodo di almeno 10 gironi superiore a quello obbligatorio previste dalle normative in materia.

**Risposta n. 115**

**Si conferma e si vedano le risposte ai quesiti nn. 16 e 24.**

**Domanda n. 116**

**Riferimenti:** App. 1 CTS - Profili Professionali §1.1 - §1.10

**Contesto:** Titolo di studio previsto per i profili professionali

**Quesito:** Si chiede di confermare che per tutti i 10 profili indicati nel documento di riferimento è previsto il possesso della "cultura equivalente" in alternativa al titolo di studio indicato nelle tabelle del documento di descrizione dei 10 profili professionali.

**Risposta n. 116**

**La cultura equivalente sarà riconosciuta, per ogni profilo professionale, sulla base di quanto indicato nella Tabella 1, a pag. 4, dell'Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale.**

**Domanda n. 117**

**Riferimenti:** Capitolato D'Oneri § 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**Contesto:** comprova del requisito

**Quesito:** Si chiede di confermare che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale si possa fornire anche mediante a dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società, attestante la misura (importo), l'oggetto (causale della fatturazione) e del periodo di esecuzione dell'attività oggetto di fatturazione.

**Risposta n. 117**

**Si veda la risposta al quesito n. 112.**

**Domanda n. 118**

**Riferimenti:** Capitolato D'Oneri § 15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

**Contesto:** Dichiarazione per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

**Quesito:** Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, è richiesta una dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti dei servizi, ovvero la percentuale in caso di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

Si chiede conferma che non è necessario presentare un'apposita dichiarazione, in quanto i punti da dichiarare sono già compresi nella Domanda di Partecipazione.

**Risposta n. 118**

**Si veda la risposta al quesito n. 81.**

**Domanda n. 119**

ID 2710 DOCUMENTO App. 2 CTS - Indicatori di qualità 2.8 IQ\_IMP – Impegni assunti in offerta tecnica Pagina 12 - Si chiede conferma che la nota (1): “Ai fini della verifica dell’impegno assunto in offerta tecnica da parte del fornitore in relazione al criterio di merito C03 – “Flessibilità e organizzazione del lavoro”, il periodo di riferimento per la rilevazione dell’indicatore è posto al decimo giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto esecutivo” sia da considerarsi un refuso.

**Risposta n. 119**

**Si conferma che la nota (1) è un refuso e che, di conseguenza, il periodo di riferimento per il calcolo dell’indicatore è il trimestre precedente la rilevazione, come si evince dal tenore dell’indicatore.**

**Domanda n. 120**

ID 2710 - Allegato 9 - Schema di relazione tecnica - Pagina 2 - Si chiede conferma che nel conteggio del numero delle pagine della Relazione Tecnica non verranno computate le risposte ai criteri C06 e C07 che, dovendo essere declinate in caso di RTI per ogni singolo componente cui la dichiarazione si riferisce, potrebbero occupare più pagine a seconda del numero di imprese. In caso di risposta positiva si chiede conferma che sia possibile spostare le risposte ai criteri C06 e C07 subito dopo il punto “C AVVALIMENTO PREMIALE”, quindi fuori dalla sezione del documento oggetto di conteggio del numero di pagine.

**Risposta n. 120**

**Non si conferma. Si vedano tuttavia le risposte ai quesiti nn. 35 e 102.**

**Domanda n. 121**

ID 2710 - Capitolato Tecnico Speciale - 4.3 Modalità organizzative per l’operatività da remoto Pagina 11 e Allegato 9 - Schema di relazione tecnica B. Operatività da remoto pag. 3 - Si chiede conferma che la richiesta di individuare una delle due soluzioni per l’operatività da remoto, alternative tra di loro, valga solo per lo strumento di monitoraggio.

**Risposta n. 121**

**Si conferma.**

**Domanda n. 122**

Condizioni di fornitura contratto esecutivo/Schema contratto esecutivo/ Schema Contratto Quadro Art. 11 Corrispettivi e Fatturazione Pagina 15-16 -Con riferimento alle modalità di pagamento di cui allo Schema di Accordo Quadro si chiede di confermare che il riferimento al Dlgs n. 213/2002 sia un refuso e di indicare il corretto riferimento normativo.

**Risposta n. 122**

**Si conferma che trattasi di refuso. Il riferimento corretto è al D.Lgs. 231/2002.**

**Domanda n. 123**

ID 2710 - Capitolato Tecnico Generale 3.1 Pagina 26 - (ASSICURAZIONE) - Con riferimento al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico Generale, il Fornitore segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative di seguito descritte:

a. una polizza assicurativa definita ""General Liability "" (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile. Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo;

b. una polizza assicurativa definita ""Professional Liability"" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall'attività professionale svolta dallo stesso Fornitore. Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo;

Si chiede conferma che:

1. tali polizze assicurative, così come sopra descritte, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di gara;
2. ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza;
3. non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto;
4. ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori;
5. in caso di RTI non è necessario che le Polizze sopra citate coprano responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, ove gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative."

**Risposta n. 123**

**Non è prevista alcuna polizza assicurativa a copertura dell'Accordo Quadro, ma, come si evince da quanto previsto al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico Generale, sarà la singola Amministrazione a poter richiedere al Fornitore la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, se del caso avvalendosi del fac-simile di cui all'allegato 8 al Capitolato d'Oneri. Le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative eventualmente richieste potranno essere pertanto opportunamente svolte unicamente nell'ambito delle attività di verifica da parte di ciascuna Amministrazione in sede di Contratto Esecutivo. Si veda in ogni caso la risposta al quesito n. 100.**

**Domanda n. 124**

Schema di AQ Art. 7 Pagina 11 - Con riferimento a quanto indicato all'art. 7, lett. k) dello Schema di Accordo Quadro: "in caso di rilancio competitivo, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 15 Risoluzione, comma 1, lettera o), si obbliga a dare comunicazione a Consip, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte dell'AS, della mancata presentazione della propria offerta e delle relative motivazioni.", si chiede di chiarire se la comunicazione in oggetto debba essere trasmessa a Consip nei 10 giorni antecedenti alla data di scadenza per presentare l'offerta dell'AS o se debba essere trasmessa nei 10 giorni successivi a tale data.

**Risposta n. 124**

**Come si evince dal tenore testuale della previsione richiamata i 10 giorni sono quelli successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

**Domanda n. 125**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - Si chiede di confermare che il Fornitore, mediante la stipula dell'Accordo Quadro non avrà accesso a dati personali e pertanto non dovrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati, mentre solo successivamente sarà nominato Responsabile del trattamento da parte delle singole Amministrazioni contraenti in relazione ai singoli Contratti Esecutivi.

**Risposta n. 125**

**Si conferma. Per completezza, si precisa che l'atto di nomina a "Responsabile del trattamento" allegato alla documentazione di gara è solo un format fornito alle PA; le stesse, in qualità di Titolari del trattamento, potranno adattarne i contenuti in ragione di specifiche esigenze o sostituire integralmente il documento con un loro atto di nomina.**

**Domanda n. 126**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di confermare che le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dall'appaltatore saranno individuate dalle Parti congiuntamente nella fase successiva all'aggiudicazione della gara.

**Risposta n. 126**

**Si conferma. Si veda, a tal fine, il punto 7 dell'Allegato 16 al Capitolato d'Oneri. Si precisa inoltre che le misure tecniche e organizzative saranno oggetto di personalizzazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione di quelle misure coincidenti con le prestazioni oggetto della fornitura alla luce di quanto previsto nel Capitolato Tecnico Speciale.**

**Domanda n. 127**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di confermare che, qualora le misure tecniche e organizzative che devono essere implementate dal Fornitore comportassero oneri aggiuntivi, gli stessi saranno riconosciuti all'Impresa Aggiudicataria.

**Risposta n. 127**

**Si precisa che, con esclusivo riferimento all'infrastruttura dell'Amministrazione, i costi delle soluzioni tecnologiche necessarie ad adeguare l'infrastruttura dell'amministrazione alle policy GDPR, queste saranno a carico dell'Amministrazione che potrà coinvolgere il fornitore quale esecutore dei servizi in compliance con le regole**



imposte dall'Amministrazione e dal GDPR. Tuttavia, per i dati che transiteranno sulle infrastrutture del fornitore, i costi delle soluzioni tecnologiche per garantire il rispetto del GDPR saranno a carico del fornitore medesimo.

In ogni caso, come precisato nel Capitolato Tecnico Generale (par. 2.2.1.1), il Piano dei Fabbisogni dovrà contenere la descrizione del contesto tecnologico *“anche tenendo conto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di trattamento dei dati”*.

**Domanda n. 128**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di confermare che sarà il Titolare del Trattamento ad evadere le richieste degli interessati esercitate ai sensi degli art. 15-23 del GDPR e che all'appaltatore verrà richiesto solo un supporto e un'assistenza nella raccolta delle informazioni necessarie all'evasione di tali richieste.

**Risposta n. 128**

**Secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato 16, la Pubblica Amministrazione-Titolare del trattamento può scegliere se rispondere direttamente alle istanze di esercizio dei diritti (facendosi coadiuvare dal Fornitore, qualora necessiti di un supporto a tal fine) oppure far sì che sia il Fornitore stesso a dare riscontro alle istanze, in nome e per conto del Titolare-Amministrazione.**

**Domanda n. 129**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di confermare che, qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, questi sarà tenuto a invitare l'interessato a rivolgersi direttamente al Titolare.

**Risposta n. 129**

**Si veda il riscontro alla domanda 128.**

**Domanda n. 130**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di specificare la tipologia di dati che saranno oggetto di trattamento.

**Risposta n. 130**

**Come riportato al punto 4 dell'Allegato 16 al Capitolato d'Oneri, il tipo di dati trattati saranno dettagliati dalle singole Amministrazioni.**

**Domanda n. 131**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di confermare che il fornitore risponderà di eventuali violazioni delle obbligazioni assunte in qualità di Responsabile del Trattamento per comportamenti commissivi/omissivi posti in essere da parte del Fornitore stesso e/o dai suoi subappaltatori e/o subfornitori, esclusivamente in relazione alle obbligazioni in ambito GDPR a lui direttamente attribuite in quanto Responsabile (ove nominato) e/o a quelle concordate con il Titolare, così come previsto dall'art. 82 comma 2 del Regolamento UE 2016/679.

**Risposta n. 131**

**Si veda la risposta alla domanda n. 85.**

**Domanda n. 132**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di confermare che verranno sottoscritti atti di nomina distinti per ciascuna delle società partecipanti all'RTI che effettueranno il trattamento di dati personali nell'esecuzione del servizio.

**Risposta n. 132**

**Come previsto nelle indicazioni di compilazione dell'Allegato 16 al Capitolato d'Oneri "In caso di RTI l'Amministrazione deve verificare se tutte le società del RTI effettuino il trattamento di dati personali, in tal caso l'atto di nomina può essere unico; in caso contrario, l'Amministrazione deve procedere con separati atti di nomina delle sole società che effettuano il trattamento di dati personali, utilizzando, se ritiene, il presente documento".**

**Domanda n. 133**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di confermare che, qualora ci siano soluzioni tecnologiche necessarie ad adeguare l'infrastruttura dell'amministrazione alle policy GDPR (es. Crittografia dei dati, introduzione di alta affidabilità sui server, infrastrutture di backup, pseudonimizzazione dei dati, etc.) queste saranno a carico dell'Amministrazione che potrà coinvolgere il fornitore quale esecutore dei servizi in compliance con le regole imposte dall'Amministrazione e dal GDPR.

**Risposta n. 133**

**Si veda la risposta al quesito n. 127.**

**Domanda n. 134**

Schema di AQ Art. 24 Pagina 33 - (TRATTAMENTO DEI DATI) - Si chiede di confermare che l'amministrazione si è dotata di uno strumento per la raccolta dei log di Sistema in accordo con i provvedimenti del Garante della Privacy per la registrazione degli accessi (Logon/Logout) degli Amministratori di Sistema.

**Risposta n. 134**

**Si veda l'ultimo capoverso della risposta al quesito n. 127. Tale informazione, pertanto, sarà fornita da ciascuna delle singole Amministrazioni Contraenti in sede di Piano dei Fabbisogni/Richiesta di Offerta.**

**Domanda n. 135**

Capitolato d'oneri Par. 8 AVVALIMENTO Pag. 18-19 - Si chiede di confermare che sia possibile procedere con l'avvalimento premiale per la dimostrazione del possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022, in relazione al criterio di valutazione C07 dell'offerta tecnica – Possesso della certificazione in materia di parità di genere.

**Risposta n. 135**

**Si veda la risposta al quesito n. 18.**

**Domanda n. 136**

Capitolato d'oneri - Par. 1 PREMESSE Pag. 4; Par.11 GARANZIA PROVVISORIA Pag. 21- 23 - Si chiede di confermare quale dei seguenti CIG indicati nel documento è da considerare corretto a fini della presentazione dell'offerta: CIG B2094754F1 o CIG B200E19477

**Risposta n. 136**

**Si conferma che il CIG della gara, come riportato nelle Premesse del Capitolato d'Oneri, è B2094754F1.**

**Domanda n. 137**

Capitolato d'oneri - Par. 11 – Garanzia provvisoria – PAG.21- 23 - Qualora l'operatore economico intenda presentare la garanzia provvisoria, emessa con firma digitale e gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, secondo la disposizione di cui all'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, l'ordine di applicazione delle riduzioni, in caso di possesso da parte dell'operatore delle certificazioni ISO 9001 e di una o più delle seguenti certificazioni SA8000, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, sia il seguente: a) art. 106, comma 8 primo capoverso (30 per cento) – b) art. 106, comma 8 terzo capoverso (10 per cento) – c) art. 106, quarto capoverso (20 per cento).

**Risposta n. 137**

**Non si conferma. Si veda a tal fine quanto previsto al paragrafo 11 del Capitolato d'Oneri, nonché nell'Allegato 6 al Capitolato d'Oneri.**

**Domanda n. 138**

Capitolato d'oneri - Par. 11 Garanzia provvisoria Pag. 21- 23 - In riferimento all'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, si chiede di confermare l'applicabilità di un'ulteriore riduzione del 10 per cento della garanzia di cui al terzo periodo di cui all'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo della suddetta previsione (art. 106 d.lgs. 36/2023), anche nel caso di garanzia verificabile via Pec dell'emittente, da indicare nella fideiussione, in luogo della verifica telematica del soggetto emittente (Rif. Delibera n. 606 del 19 dicembre 2023 ANAC).

**Risposta n. 138**

**Si veda la risposta al quesito n. 137.**

**Domanda n. 139**

Con riferimento all'Allegato 10 Parte II - Si chiede di confermare che la dichiarazione attestante la sussistenza/non sussistenza di possibili conflitti di interesse, in considerazione dell'ampiezza dei soggetti coinvolti e delle dimensioni dell'Operatore Economico, possa essere circoscritta ai componenti del CdA con poteri associati alla carica, al Direttore Tecnico nonché al Procuratore firmatario della dichiarazione e della documentazione di offerta.

**Risposta n. 139**

**Come previsto in nota all'Allegato 10 al Capitolato d'Oneri "Le Linee Guida ANAC n. 494/2019 sul conflitto di interessi indicano, per la fase di "Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte", quale soggetto coinvolto il RUP (per Consip ci si riferisce al Responsabile unico del progetto e il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento); ulteriore soggetto coinvolto deve considerarsi colui che sottoscrive e pubblica il bando.**

***Con riferimento all'operatore economico che presenta la domanda di partecipazione la dichiarazione è da intendersi riferita ai soggetti muniti dei poteri idonei ad impegnare il medesimo operatore nella gara nonché il soggetto che rende la dichiarazione".***

**Domanda n. 140**

Capitolato d'onori Par. 23 Definizioni delle controversie Pag. 54 - Con riferimento alla previsione del codice degli appalti art 215 del 36/2023, si chiede di fornire i razionali per la determinazione del costo del collegio consultivo tecnico con particolare riferimento ai costi a carico dell'aggiudicatario.

**Risposta n. 140**

**Si veda l'art. 18 dello Schema di Contratto Esecutivo (e del corrispondente art. 17 delle Condizioni di Fornitura del Contratto Esecutivo). In particolare, come previsto negli ultimi due periodi del punto 18.3 dello Schema di Contratto Esecutivo (e del corrispondente punto 17.3 delle Condizioni di Fornitura del Contratto Esecutivo), "L'Amministrazione concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti".**

**Domanda n. 141**

All. 2 AQ - Schema di Contratto Esecutivo - Appalto Specifico Art. 4 Efficacia e durata comma 4.2; All. 1 AQ - Condizioni di fornitura del Contratto Esecutivo Art. 4 Efficacia e durata comma 4.2 – Si chiede di confermare che ciascun Contratto Esecutivo avrà una durata minima di 12 mesi e massima di 48 mesi come indicato nei seguenti documenti: Par. 4.2 del Capitolato d'onori; Art. 4 comma 4 dello schema di Accordo Quadro Rif. ID 2710 - Schema di Accordo Quadro; Par. 3 del Capitolato Tecnico Speciale Rif. ID 2710 - Capitolato Tecnico Speciale, pertanto la durata massimo di 36 mesi indicata negli allegati 1 e 2 allo schema di Accordo Quadro è da intendersi un refuso.

**Risposta n. 141**

**Si veda la risposta al quesito n. 57.**

**Domanda n. 142**

ID 2710 - All. 1 AQ - Condizioni di fornitura del Contratto Esecutivo ID 2710 - Capitolato Tecnico Generale - 3.2 Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione Pagina 26-27 - Con riferimento all'All. 1 AQ - Condizioni di fornitura del Contratto Esecutivo - Si chiede di confermare che trattasi di refuso il mancato richiamo all'articolo relativo alla garanzia definitiva prevista nel caso di adesione all'AQ a condizioni tutte fissate diversamente da quanto disciplinato al Par. 3.2 Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione.

**Risposta n. 142**

**Non si conferma. La disciplina della garanzia definitiva in favore della singola Amministrazione è contenuta al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Generale. Come previsto al punto 4.1 delle Condizioni di Fornitura del Contratto Esecutivo, "Il Contratto Esecutivo acquisisce efficacia a partire dal giorno in cui il Fornitore trasmette all'Amministrazione la garanzia definitiva di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Generale".**

**Ad ogni buon conto, come previsto al paragrafo 2.2.1.1 del Capitolato Tecnico Generale, le singole Amministrazioni, nell'ambito del proprio Piano dei Fabbisogni, inseriranno "eventuali precisazioni in merito alle modalità di presentazione della Garanzia Definitiva".**

**Domanda n. 143**

Capitolato d'oneri Par. 10. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione Pag. 20-21 - In riferimento alla clausola per la parità di genere e generazionale ex art 47 del DL. 77/2021 di cui al par. 10 "Requisiti di Partecipazione e/o condizioni di esecuzione" del capitolato d'oneri: "Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Si chiede di confermare che:

- l'impegno circa l'assunzione non ricorrerà se tali assunzioni non siano necessarie alle esigenze occupazionali risultanti per l'esecuzione del contratto e quindi non si armonizzino con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore;
- si chiede di confermare che l'impegno richiesto è applicabile solo in caso di contratti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR/PNC;
- in caso di aggiudicazione da parte di un RTI, è sufficiente che l'obbligo assunzionale di cui alla clausola sia assolto da almeno una delle imprese raggruppate.

**Risposta n. 143**

**Con riferimento al primo quesito si conferma.**

**Con riferimento al secondo quesito non si conferma.**

**Con riferimento al terzo l'obbligo deve essere assolto dal RTI nel suo complesso.**

**Domanda n. 144**

Capitolato d'oneri Par. 15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) – Parte II: Informazioni sull'operatore economico - Sezione C Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti Pag. 30 - Si chiede di confermare che in caso di ricorso all'avvalimento per migliorare l'offerta, il concorrente non dovrà compilare la sezione C dell'eDGUE ma dovrà specificare solo nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta e allegando il contratto di avvalimento nella busta tecnica. In caso di risposta negativa, si chiede conferma che la sezione C vada compilata dall'Impresa Capogruppo/Mandataria non essendo abilitata la compilazione da parte di una Impresa con ruolo di Componente/Mandante.

**Risposta n. 144**

**Come previsto al paragrafo 15.2 del Capitolato d'Oneri:**

- la "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta e presentata, in caso di avvalimento per migliorare l'offerta, oltre che da concorrente, anche dall'impresa ausiliaria, e compilata da quest'ultima nelle seguenti parti: **Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;**
- nel DGUE del concorrente, **Parte II, in caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere compilata la sezione C. In particolare, in caso di avvalimento per migliorare l'offerta, il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione. A tal fine si precisa che sarà sufficiente la compilazione della Parte II, Sezione C, da parte della sola impresa Mandataria/Capogruppo.**

**Domanda n. 145**

Portale Acquistinrete - Offerta Economica - Relativamente alla clausola per la parità di genere e generazionale ex art. 47 del DL 77/2021, di cui alla sezione dell'offerta economica sul portale Acquistinrete si segnala un refuso al paragrafo di riferimento del Capitolato d'oneri (viene indicato il paragrafo 9 anziché il paragrafo 10)

**Risposta n. 145**

**Si veda la risposta al quesito n. 5).**

**Domanda n. 146**

Capitolato tecnico generale - Par 2.2.2.1 Criterio di aggiudicazione dell'Appalto Specifico: In merito al calcolo del Punteggio Tecnico Ereditato nell'Appalto Specifico, si chiede di chiarire quali siano i Criteri trasversali e quali i non trasversali, per i quali viene attribuito il rispettivo punteggio in AQ relativamente ai soli servizi Base;

**Risposta n. 146**

**Per l'individuazione dei criteri trasversali e non trasversali si faccia riferimento alla tabella contenuta al paragrafo 18.1 del Capitolato d'Oneri. Alla luce di quanto ivi previsto, i criteri trasversali sono quelli da C01 a C07. Tutti gli altri criteri sono non trasversali e relativi agli specifici servizi cui afferiscono.**

**Domanda n. 147**

Capitolato d'oneri - Par 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

a) In merito al criterio di valutazione C06 che riporta "...almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico ...", si chiede se per "tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico" si intenda tutta la popolazione aziendale di impiegati, quadri e dirigenti.

Si chiede inoltre se ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerati eventuali impegni che riguardano quadri ed impiegati (ma non dirigenti).

b) In merito al criterio di valutazione C06 che riporta "...

Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 200 per l'accesso all'asilo nido ..." si chiede se ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerati validi anche gli importi in crediti welfare che ogni dipendente può scegliere di convertire in rimborsi delle rette pagate per l'asilo nido".

c) In merito al criterio di valutazione C06 che riporta "...Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria ..." si chiede se ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata valido anche il contributo per il congedo parentale facoltativo – nella misura di una integrazione fino al 80% per la durata di un mese, aggiuntivo alle norme di legge e contratto vigenti

**Risposta n. 147**

**Con riferimento al primo quesito le misure devono essere adottate nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico, indipendentemente dal rispettivo inquadramento.**

**Con riferimento al secondo quesito non si conferma.**

**Con riferimento al terzo quesito si veda la risposta al quesito n. 16.**

**Domanda n. 148**

Documento di Riferimento: ID 2710 - Capitolato d'oneri; Pagina: 4; Capitolo: 1. PREMESSE; Frase: Con determina a contrarre del 03/03/2024, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni").; Domanda: Al fine di porre gli operatori economici partecipanti nello stesso livello informativo, si chiede l'elenco delle Amministrazioni che hanno utilizzato il Contratto Quadro in essere;

**Risposta n. 148**

**Si vedano gli allegati 1 e 2 al presente documento, nei quali si trovano le informazioni in possesso di questa stazione appaltante relativamente alla seconda fase dell'AQ ID 2275 (ovvero Ordini Diretti di Acquisto e Appalti Specifici).**

**Domanda n. 149**

Documento di Riferimento: ID 2710 - Capitolato d'oneri; Pagina: 4; Capitolo: 1. PREMESSE; Frase: Con determina a contrarre del 03/03/2024, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di servizi di System Management per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni").; Domanda: Al fine di porre gli operatori economici partecipanti nello stesso livello informativo, si chiede l'elenco dei contratti esecutivi ed importi emessi per il Contratto Quadro in essere;

**Risposta n. 149**

**Si veda la risposta al precedente quesito n. 148.**

**Domanda n. 150**

Documento di Riferimento: ID 2710 - Capitolato d'oneri; Pagina: 13; Capitolo: 4.4 Modifiche del contratto in fase di esecuzione; Frase: Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Esecutivo, le Amministrazioni possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.; Domanda: Si chiede conferma che il "sesto quinto" possa essere impegnato anche senza proroga temporale;

**Risposta n. 150**

**Si conferma.**

**Domanda n. 151**

Documento di Riferimento: ID 2710 - Capitolato d'oneri; Pagina: 21; Capitolo: 11. GARANZIA PROVVISORIA; Frase: 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore globale stimato dell'Accordo Quadro e precisamente di importo pari ad € 14.401.036,80. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.; Domanda: Considerato il carattere opzionale degli importi che eccedono l' "Importo totale a base d'asta" di cui

alla tabella 1, si chiede conferma che la garanzia provvisoria vada valutata su 2% di € 500.036.000,00 fatte salve le riduzioni citate;

**Risposta n. 151**

**Come previsto al paragrafo 11 del Capitolato d'Oneri "L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore globale stimato dell'Accordo Quadro e precisamente di importo pari ad € 14.401.036,80". In particolare, il valore in euro ivi espresso coincide al 2% di 720.051.840,00, ossia il valore globale stimato dell'Accordo Quadro così come risultante dalla tabella di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato d'Oneri.**

**Domanda n. 152**

Documento di Riferimento: ID 2710 - Capitolato Tecnico Generale; Pagina: 26; Capitolo: 3.2 Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione; Frase: 3.2 Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione

Il Fornitore, in caso di affidamento di ogni singolo Contratto Esecutivo, sarà altresì obbligato, come meglio precisato nei precedenti paragrafi, a prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, di importo pari all'1% del valore del Contratto Esecutivo, in favore dell'Amministrazione contraente, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata.; Domanda: Nel caso di ribasso fino al 10%, si chiede conferma che l'importo da garantire con la fideiussione definitiva a favore delle Amministrazioni sia pari al 1% del valore del Contratto Esecutivo al netto delle riduzioni in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice;

**Risposta n. 152**

**Si conferma. Le riduzioni saranno applicate al valore della garanzia definitiva in favore della singola Amministrazione così come risultante dai ribassi.**

**Domanda n. 153**

Documento di Riferimento: ID 2710 - Capitolato Tecnico Generale; Pagina: 26; Capitolo: 3.2 Garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione; Frase: è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice, secondo le indicazioni eventualmente fornite dalle singole Amministrazioni;; Domanda: Si prega di chiarire quali sono "le indicazioni eventualmente fornite dalle singole Amministrazioni;"

**Risposta n. 153**

**Si veda la risposta al quesito 142.**

**Domanda n. 154**

Documento di Riferimento: ID 2710 - Schema di Accordo Quadro; Pagina: 16; Capitolo: ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE; Frase: 7. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Contratto Esecutivo e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente e in particolare dell'art. 125 del Codice e del D.lgs. n. 213/2022 nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.; Domanda: Considerata la possibile elevata esposizione economica, si chiede di indicare/esplicitare quali saranno le modalità di fatturazione (in termini di cadenza temporale) per ciascuna voce economica offerta.;

**Risposta n. 154**



**Si rinvia preliminarmente alla risposta al quesito 122. Come previsto al paragrafo 2.2.1.1 del Capitolato Tecnico Generale, le Amministrazioni indicheranno nel Piano dei Fabbisogni “eventuali precisazioni in merito alle modalità di fatturazione e pagamento”.**

**Domanda n. 155**

Documento di Riferimento: ID 2710 - Capitolato d'oneri; Pagina: 20; Capitolo: 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE; Frase: niente; Domanda: Si chiede conferma che non è previsto alcun impegno di riassorbimento dei lavoratori attualmente impegnati a carico dell'aggiudicatario (Clausola Sociale). Altyresì si chiede di fornire gli elementi valutativi indispensabili;

**Risposta n. 155**

**Si conferma.**

**Domanda n. 156**

DOCUMENTO: Allegato 9 – Schema di relazione tecnica, pag. 3

TESTO:

C06. IMPEGNO AD ADOTTARE MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

...omissis...

C07. POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI PARITÀ DI GENERE

DOMANDA:

Si chiede di confermare che le pagine della Relazione Tecnica relative ai capitoli C06 e C07 non saranno conteggiate ai fini del limite massimo di 30 pagine indicato a pagina 2 dell'Allegato 9, poiché sarà necessario riportare per ciascun componente del RTI le relative dichiarazioni.

**Risposta n. 156**

**Non si conferma. Si veda la risposta al quesito 120.**

**Domanda n. 157**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri, Capitolo 16, pag. 34

TESTO:

“...con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1,”

DOMANDA:

Si chiede di confermare che il riferimento indicato è un refuso e che il riferimento corretto è il paragrafo 18.1

**Risposta n. 157**

**Si conferma.**

**Domanda n. 158**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Generale, par. 2.2.2, pag. 18

TESTO:

“Nella Richiesta di offerta sarà precisato anche:

...Omissis...

- fermo restando quanto previsto alla precedente tabella 2.2 per il caso di realizzazione di progetti da impiegarsi in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, ...  
...omissis...

l'Amministrazione stessa darà comunicazione dell'intenzione di procedere all'affidamento al Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico o ai Centri di Valutazione (CV) istituiti presso il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa. Poiché tali organismi potranno riscontrare la comunicazione dell'Amministrazione prevedendo la necessità di effettuare verifiche preliminari e/o imporre condizioni e test hardware e software su forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2 lett.b) legge 133/2019, ...

DOMANDA:

Si chiede di confermare che i costi relativi alle verifiche preliminari e/o ai test hardware e software sulla fornitura di beni siano a carico dell'Amministrazione Contraente.

**Risposta n. 158**

**Non si conferma. Si veda a tal proposito quanto disposto dal D.P.R. 54/2021, art. 9.**

**Domanda n. 159**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale, par. 8.2, pag. 38 e par. 4.3.1, pag. 11

TESTO:

Par. 8.2 - Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà essere in possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 27001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: erogazione servizi di monitoraggio da remoto.

...omissis...

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il requisito dovrà essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà l'attività oggetto della certificazione."

Par. 4.3.1 - "In caso di RTI o consorzi, tutte le imprese (esecutrici) potranno erogare servizi da remoto operando all'interno del/i centro/i servizi di cui al presente paragrafo, anche se lo stesso è di proprietà di diversa impresa, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.2."

DOMANDA:

In riferimento a quanto riportato nel par. 4.3.1 del CTS "In caso di RTI o consorzi, tutte le imprese (esecutrici) potranno erogare servizi da remoto operando all'interno del/i centro/i servizi di cui al presente paragrafo, anche se lo stesso è di proprietà di diversa impresa, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.2." si chiede di confermare che nel caso in cui un'azienda del RTI, non in possesso dell'ISO 27001, debba eseguire il servizio di monitoraggio H24 da remoto possa operare all'interno del Centro servizi di proprietà di un'altra azienda del RTI munita di tale certificazione e che pertanto quanto indicato nel par. 8.2 del CTS, e sottolineato nel testo sopra riportato, sia da considerarsi un refuso.

**Risposta n. 159**

**Non si conferma. Si veda la risposta al quesito n. 54.**

**Domanda n. 160**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale – Par. 7.1 Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC)

DOMANDA: si chiede di confermare che le figure di RUAC dell'Accordo Quadro e di RUAC del Contratto Esecutivo possono essere figure distinte. In particolare, il RUAC dell'Accordo Quadro ha il ruolo di referente nei confronti di Consip per le tematiche relative all'Accordo Quadro, mentre i RUAC dei Contratti Esecutivi sono tipicamente i referenti delle Amministrazioni Contraenti per le tematiche relative ai singoli contratti esecutivi.

**Risposta n. 160**

**Si conferma.**

**Domanda n. 161**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Generale – Par. 7.1 Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC)

TESTO: “Il profilo professionale per la figura del RUAC dell'AQ e dei RUAC dei Contratti Esecutivi dovrà corrispondere almeno al Project Manager o al ICT Operations Manager. Il RUAC dell'Accordo Quadro, inoltre, dovrà avere una qualifica dirigenziale, con apposite deleghe e poteri di firma, tali da impegnare in maniera formale l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti della Consip S.p.A.”

DOMANDA: Il RUAC AQ è il referente dell'Accordo Quadro nei confronti di Consip ed è richiesto che abbia le apposite deleghe e poteri di firma per impegnare formalmente l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti della Stazione Appaltante. Tale ruolo è ricoperto nelle aziende di medie e grandi dimensioni tipicamente da un Manager (Quadro con funzioni direttive o Responsabile Commerciale) piuttosto che da una figura tecnica con certificazioni specifiche nel campo del project management o del service management.

- a) Si chiede pertanto di confermare che il ruolo di RUAC AQ possa essere ricoperto da un Quadro con funzioni direttive o da un Responsabile Commerciale con deleghe e poteri di firma, che non necessariamente dovrà rispondere al profilo di Project Manager o di ICT Operation Manager.
- b) Per analoghe motivazioni, si chiede di confermare che anche i RUAC CE, deputati a rappresentare l'operatore economico e a gestire i rapporti con le Amministrazioni Contraenti, possano essere Quadri con funzioni direttive o Responsabili Commerciali dotati di apposite deleghe e poteri di firma.

**Risposta n. 161**

**Si conferma quanto previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico Speciale, ossia che “Il profilo professionale per la figura del RUAC dell'AQ e dei RUAC dei Contratti Esecutivi dovrà corrispondere almeno al Project Manager o al ICT Operations Manager.**

**Il RUAC dell'Accordo Quadro, inoltre, dovrà avere una qualifica dirigenziale, con apposite deleghe e poteri di firma, tali da impegnare in maniera formale l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti della Consip S.p.A.**

**[...] Il RUAC del singolo Contratto Esecutivo dovrà disporre di poteri di firma tali da impegnare, dal punto di vista esecutivo, l'impresa/RTI/Consorzio nei confronti dell'Amministrazione”.**

**Domanda n. 162**

DOCUMENTO: ALLEGATO 9 – SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA, pag. 3

TESTO:

“B. OPERATIVITA' DA REMOTO

Personalizzare quanto segue, flaggando una delle seguenti opzioni (alternative tra loro):

In fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, l'operatività da remoto sarà garantita con la seguente modalità:

1) soluzioni di monitoraggio attive presso centri dati e sale server nella disponibilità del Fornitore

OPPURE

2) soluzioni di monitoraggio fruibili in modalità Cloud SaaS erogate da infrastrutture di Cloud Service Provider (CSP)

DOMANDA:

Si chiede di confermare che le due opzioni alternative disponibili per l'operatività da remoto siano limitate ai soli strumenti di monitoraggio e quindi in caso di scelta dell'opzione due sia comunque possibile utilizzare soluzioni attive presso il Centro Servizi del Fornitore che consentano, ad esempio, l'accesso sicuro ai sistemi della PA.

**Risposta n. 162**

**Si conferma**

**Domanda n. 163**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale, pag. 11

TESTO:

“Il centro servizi deve quindi prevedere:

- una funzione di “service desk”, attraverso la quale ricevere in modalità multicanale (telefono, mail, canale web)
- le segnalazioni e le richieste delle Amministrazioni;”

DOMANDA:

Si chiede di confermare, come precisato nella precedente edizione di gara, che la funzione di Service Desk, erogata tramite Centro Servizi, è di supporto ai servizi base ed è relativa alle sole problematiche di tipo sistemistico (escludendo, ad esempio, chiamate di tipo applicativo) ed ha come utenti di riferimento i soli referenti informatici dell'Amministrazione.

**Risposta n. 163**

**Si conferma.**

**Domanda n. 164**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Speciale, par. 5.3.2, pag. 22 e 23

TESTO:

“La metrica considerata è il canone/anno per server logico”

...OMISSIS...

“Va inteso, comunque, che nel servizio di monitoraggio sono inclusi implicitamente tutti gli apparati hardware e i componenti software che costituiscono l'infrastruttura elaborativa da controllare, quali ad esempio i sottosistemi di storage, gli apparati di rete, i prodotti middleware DBMS, Application server e Web server, ecc...”

DOMANDA:

Si chiede di confermare che per "Server Logico" si possa intendere qualsiasi "oggetto" sottoposto a monitoraggio e che pertanto gli oggetti che costituiscono l'infrastruttura elaborativa da controllare concorrono alla definizione della numerosità e della relativa fascia di remunerazione del servizio.

**Risposta n. 164**

**Non si conferma. La remunerazione del servizio avverrà secondo la metrica del canone/anno per server logico. Tale remunerazione include anche tutti gli apparati hardware e i componenti software che costituiscono l'infrastruttura elaborativa a supporto.**

**Domanda n. 165**

DOCUMENTO: Capitolato tecnico speciale par. 4.3.1, pag. 11 e per. 5.3 pag.21

TESTO

Par. 4.3.1

Il centro servizi deve prevedere:

- omissis
- omissis
- infrastrutture tecnologiche e strumenti operativi per il monitoraggio e la gestione dei sistemi, come dettagliato nel paragrafo relativo al servizio di Monitoraggio H24 da remoto

par. 5.3

Nel servizio di Monitoraggio H24 sono incluse tutte le attività di gestione che possono essere efficacemente svolte in modalità remota senza ricorrere alle risorse del Presidio operativo.

DOMANDA: Si chiede di confermare che il modello di servizio richiesto per le attività di gestione da remoto in carico al servizio di monitoraggio, sia lo stesso di quello del presidio e che quindi, poiché il presidio utilizza gli strumenti di gestione dell'Amministrazione, allo stesso modo chi eroga il servizio di monitoraggio utilizzerà, autenticandosi da remoto, gli strumenti di gestione dell'Amministrazione. Pertanto, si chiede di confermare che nel Centro Servizi non devono essere previsti strumenti per la gestione da remoto dei sistemi dell'Amministrazione.

**Risposta n. 165**

**Non si conferma. Come specificato nel Capitolato tecnico speciale, il centro servizi da cui verrà erogato il servizio di monitoraggio H24 dovrà prevedere strumenti operativi per la gestione da remoto dei sistemi.**

**Domanda n. 166**

DOCUMENTO:

Capitolato Tecnico Speciale - par 5.1.1 Gestione sistemi

TESTO:

“La gestione dei sistemi comprende:

...OMISSIS...

- la definizione, la realizzazione, la schedulazione e l'esecuzione delle procedure di gestione dei sistemi e dei collegamenti;”

DOMANDA:

Si chiede di confermare che per “schedulazione” si intenda la sola esecuzione delle procedure di gestione dei sistemi e non anche la gestione delle schedulazioni applicative.

**Risposta n. 166**

**Si conferma che nel contesto descritto dal quesito si fa riferimento alle procedure di gestione dei sistemi e dei collegamenti. Si precisa che le Pubbliche Amministrazioni potrebbero richiedere la schedulazione ed il controllo di procedure codificate di tipo applicativo, sviluppate dalle medesime o da fornitori terzi.**

**Domanda n. 167**

DOCUMENTO:

Capitolato Tecnico Speciale - par 5.3 Monitoraggio H24 da remoto; par 5.1.1 Gestione sistemi

TESTO:

Par 5.3 - "Il servizio di Monitoraggio H24 da remoto comprende un sottoinsieme delle attività di gestione descritte nel paragrafo 5.1 ed è finalizzato a garantire l'operatività dei sistemi in modalità H24, compresi gli orari notturni e nei giorni di sabato (se non incluso nell'orario di presidio), domenica e festivi, quando non sono operativi gli altri servizi.

Principalmente il servizio di Monitoraggio H24 da remoto include il complesso delle attività volte alla ricezione delle segnalazioni dei malfunzionamenti, alla verifica e all'analisi degli allarmi generati dai sistemi e delle informazioni raccolte attraverso la strumentazione di monitoraggio, nonché le attività di risoluzione al I livello e di escalation ai livelli superiori degli eventi occorsi.

Inoltre, il servizio include attività di gestione e controllo H24 della schedulazione di procedure codificate."

Par. 5.1.1 - "la definizione, la realizzazione, la schedulazione e l'esecuzione delle procedure di gestione dei sistemi";

DOMANDA

Nel primo testo di riferimento citato si parla di "schedulazione di procedure codificate" mentre nel secondo si parla di "schedulazione e l'esecuzione delle procedure di gestione dei sistemi". Si chiede di precisare se per entrambe le richieste si intenda la schedulazione di procedure di gestione dei sistemi definite dal personale dell'Amministrazione dedicato alla gestione degli stessi. Diversamente si chiede di chiarire a quale procedura si faccia riferimento.

**Risposta n. 167**

**Si veda la risposta al quesito 166.**

**Domanda n. 168**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri Par. 22.2 GARANZIA DEFINITIVA e Allegato 6 – Foglio di calcolo garanzie

TESTO: "Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario dovrà prestare:

1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a Euro 307.500,00.

DOMANDA: si chiede di confermare che sulla garanzia definitiva a favore di Consip non si applicano le maggiorazioni per ribassi superiori al 10% o al 20%, pertanto quanto riportato nel foglio "Garanzie contratto" dell'Allegato 6 in merito a tali maggiorazioni non è applicabile alla garanzia a favore di Consip.

**Risposta n. 168**

**Si conferma.**

**Domanda n. 169**

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri § 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

TESTO: “La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o...”

DOMANDA: per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si chiede di confermare che il codice tributo da utilizzare per il suddetto versamento è 1573.

**Risposta n. 169**

**Si conferma.**

**Domanda n. 170**

DOCUMENTO: ALLEGATO 10 – Altre dichiarazioni -PARTE I punto 5

TESTO: “5. (oppure per gli operatori economici transfrontalieri: l’indirizzo di servizio elettronico \_\_\_\_\_ di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS \_\_\_\_\_ e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. \_\_\_\_\_ del Capitolato d’Oneri, elegge domicilio nell’apposita area del Sistema ad esso riservata;”

DOMANDA: si chiede di confermare che la frase “e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. \_\_\_\_\_ del Capitolato d’Oneri, elegge domicilio nell’apposita area del Sistema ad esso riservata;” contenuta nel punto 5 Parte I è valida per tutti i Concorrenti, e non solo per coloro che rientrano nella casistica degli operatori economici transfrontalieri citata nel suddetto punto 3.

**Risposta n. 170**

**Come previsto al paragrafo 2.3 del Capitolato d’Oneri “*tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell’area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione”.***

**Del resto, nella dichiarazione 1 dell’Allegato 10 al Capitolato d’Oneri “*AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l’utilizzo del domicilio digitale”.***

**Domanda n. 171**

DOMANDA: Al fine di non creare asimmetrie informative e offrire pari condizioni a tutti i concorrenti, tenuto conto della disponibilità dei dati relativi ai contratti stipulati nella precedente edizione, dati che in ogni caso i fornitori aggiudicatari sono comunque tenuti a fornire su richiesta della Stazione Appaltante, si chiede di fornire, relativamente a ciascuna Amministrazione aderente al precedente Accordo Quadro, le informazioni minime riguardanti la durata del contratto, l’identificativo del codice articolo per ciascuna voce di offerta e la relativa quantità.

**Risposta n. 171**

**Si veda la risposta al quesito n. 148.**

**Domanda n. 172**

DOCUMENTO: Capitolato Tecnico Generale, par. 3.2, pag. 27

TESTO: Sulla base di quanto prescritto dall'art. 117 del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione è aumentato se il ribasso offerto dall'aggiudicatario in Accordo Quadro, in caso di AQ a condizioni tutte fissate, ovvero in Appalto Specifico, in caso di AQ con rilancio, supera il 10%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

DOMANDA: Si chiede di confermare che l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore della singola Amministrazione in caso di rilancio, sarà aumentato solo in funzione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede Appalto Specifico.

**Risposta n. 172**

**Si conferma, in accordo con quanto previsto al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico Generale.**

**Domanda n. 173**

DOCUMENTO: ID 2710 - Allegato 1 - Domanda di Partecipazione

TESTO:

- DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, e non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo

Oppure

- DICHIARA che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati personali oggetto di trattamento saranno trasferiti verso i paesi/territori/organizzazioni, coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), che di seguito si elencano\_\_\_\_\_.

DOMANDA: si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, di integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Pubblica Amministrazione contraente.

**Risposta n. 173**

**Si conferma, ma si veda quanto previsto dall'art. 24 comma 7 dello Schema di Accordo Quadro.**

**Domanda n. 174**

Il link da voi fornito nel documento ID 2710 - Errata Corrige\_signed, relativo alla compilazione online dell'Allegato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, non funziona. Pur essendo registrati e loggati al portale della European



Commission, cliccando sul link da voi indicato si apre una pagina vuota. Vi chiediamo cortesemente di volerci fornire un indirizzo web corretto.

**Risposta n. 174**

**Il link presente nel documento ID 2710 - Errata Corrigge\_signed è stato controllato e funziona perfettamente.**

**Domanda n. 175**

Il link riportato nell'errata corrige

[https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client\\_id=t1KKSzsbv0UZOQzJJfxAfN30XrIMJv6qlwRA90MNZjWLPc1tbXTujJtLATkVR3aPCIsDb8nf6hGOnbDpehO6jm-jpJZscgsw0K7Fv5KOSFdnG&redirect\\_uri=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Fdf%2Fclient&response\\_type=id\\_token&scope=openid%20email%20profile&state=6392ed1e72744ca7b690e2bd5f907116&nonce=3826255c9b7b4fbd84eda75e5dde7ecf&req\\_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IlAtMjU2liwieCI6IlhaTm pQR0pEUXNOdEFEZXVQRXJ5eHdQOGhpbGNLSHA1d1ZzUmdLdWlkWm8iLCJ5IjoilUHia2s0MGtHRHBTNTBpNWNlWkZZUW9US05kVVIPVFNIZUxpOG42NXBpRSJ9](https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=t1KKSzsbv0UZOQzJJfxAfN30XrIMJv6qlwRA90MNZjWLPc1tbXTujJtLATkVR3aPCIsDb8nf6hGOnbDpehO6jm-jpJZscgsw0K7Fv5KOSFdnG&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Fdf%2Fclient&response_type=id_token&scope=openid%20email%20profile&state=6392ed1e72744ca7b690e2bd5f907116&nonce=3826255c9b7b4fbd84eda75e5dde7ecf&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IlAtMjU2liwieCI6IlhaTm pQR0pEUXNOdEFEZXVQRXJ5eHdQOGhpbGNLSHA1d1ZzUmdLdWlkWm8iLCJ5IjoilUHia2s0MGtHRHBTNTBpNWNlWkZZUW9US05kVVIPVFNIZUxpOG42NXBpRSJ9)

non corrisponde all'allegato II on-line e sembra apparentemente una pagina vuota.

- il link riportato nell'errata corrige

[https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en) riporta nella pagina web il link "the online FS-PP form" che sembra essere il link corretto all'allegato II on-line ma che non consente di compilare un unico modulo per tutto il RTI come richiesto nell'errata corrige non essendo possibile distinguere nella compilazione le imprese con obbligo di notifica da quelle non soggette a obbligo di notifica, come invece previsto nell'errata corrige stessa. Infatti, la scelta iniziale nel modulo on-line relativa alle sezioni da compilare in funzione dell'obbligo o meno di notifica, è unica per tutte le imprese del RTI e non può essere modificata per singola impresa. Nel caso in cui sia quindi presente anche una sola impresa con obbligo di notifica, tutte le imprese del RTI dovranno compilare le sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

In base alle incongruenze riscontrate tra le prescrizioni dell'errata corrige e il funzionamento del modulo on-line per la compilazione dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, si chiede di integrare le istruzioni già fornite con l'errata corrige, precisando quali debbano essere i passi operativi per la corretta compilazione del modulo on-line in assenza dei quali non sarà possibile rispettare le indicazioni già fornite.

**Risposta n. 175**

**Si veda la risposta al precedente quesito n. 174. Cliccando su "+", a partire dalla sezione 2 della pagina del "the online FS-PP form" possono essere ripetute le informazioni per le varie imprese del RTI. In caso di RTI composti da imprese con obbligo di notifica e da imprese non soggette a obbligo di notifica, si confermano le indicazioni fornite nell'errata corrige del 2 luglio 2024. In particolare, come ivi precisato, l'allegato II trasmesso alla stazione appaltante dovrà essere unico per tutto il RTI, che quindi dovrà curare la composizione del relativo file secondo le indicazioni operative contenute nella suddetta errata corrige.**

**Domanda n. 176**

DOCUMENTO-1: Capitolato Tecnico Speciale – 4.3 Modalità organizzative per l'operatività da

remoto, pag. 11

DOCUMENTO-2: Allegato 9 – Schema di Relazione Tecnica - B. OPERATIVITA' DA REMOTO, pag. 3

TESTO-1:

L'operatività da remoto oggetto del presente Accordo Quadro dovrà essere garantita mediante il Centro Servizi, con le seguenti modalità alternative (secondo quanto indicato in Offerta Tecnica):

- soluzioni di monitoraggio attive presso centri dati e sale server nella disponibilità del Fornitore;

Oppure

- soluzioni di monitoraggio fruibili in modalità Cloud SaaS erogate da infrastrutture di Cloud Service

Provider

(CSP).

TESTO-2:

Personalizzare quanto segue, flaggando una delle seguenti opzioni (alternative tra loro):

In fase di esecuzione dell'Accordo Quadro, l'operatività da remoto sarà garantita con la seguente modalità:

soluzioni di monitoraggio attive presso centri dati e sale server nella disponibilità del Fornitore

OPPURE

soluzioni di monitoraggio fruibili in modalità Cloud SaaS erogate da infrastrutture di Cloud Service Provider (CSP)

DOMANDA:

Nella documentazione di gara si chiede al concorrente di fare una scelta a priori indicando nella relazione tecnica se si utilizzeranno soluzioni di monitoraggio esclusivamente in modalità cloud SaaS oppure esclusivamente presso centri dati e sale server nella disponibilità del Fornitore.

Qualora il concorrente opti per la modalità cloud SaaS, dovrà fornire, nella documentazione richiesta per la stipula (par. "22.1 Documenti per la stipula" del Capitolato d'Oneri), le dichiarazioni attestanti:

- le soluzioni SaaS offerte (con indicazione del Produttore, se diverso dal Fornitore) e, con riferimento a queste:

- il link del Catalogo ACN riferito a tali funzionalità;
- il livello massimo di qualificazione posseduto per tali funzionalità;
- la data di scadenza della qualificazione;

- il CSP sulla cui infrastruttura sono implementate le soluzioni SaaS e, con riferimento a tale infrastruttura:

- il link del Catalogo ACN riferito a tale infrastruttura;
- il livello massimo di qualificazione posseduto per tale infrastruttura;
- la data di scadenza della qualificazione;

Inoltre, dovrà fornire la documentazione comprovante l'assolvimento dei requisiti DNSH, in base a quanto indicato in offerta tecnica, da parte dei centri dati e delle sale server nella disponibilità del Fornitore da cui saranno erogati i servizi da remoto, o, nel caso in cui il concorrente abbia indicato in offerta tecnica di voler erogare l'operatività da remoto mediante soluzioni cloud SaaS, da parte delle infrastrutture dei CSP utilizzate per l'operatività da remoto.

Ciò premesso si rappresenta che le piattaforme SaaS leader di mercato che il concorrente sta valutando di offrire nell'ambito dei servizi di monitoraggio da remoto non rispondono ai requisiti relativi alle qualifiche ACN e DNSH sopra

richiamati. Questo comporta che per alcuni strumenti sarebbe necessario indicare le sale dati/CED del fornitore mentre per altri la modalità SaaS. L'impossibilità di indicare tale scelta a livello di singolo strumento costituisce pertanto un vincolo insormontabile per una specifica selezione di strumenti, che costringe il concorrente ad abbandonare alcune scelte penalizzando così la soluzione tecnica ed economica, anche tenendo conto degli investimenti già effettuati dal Fornitore sui propri centri servizi.

Pertanto (SUB 1) si chiede di confermare che è ammesso prevedere un mix di modalità di fruizione degli strumenti tra sale server/CED del Fornitore e modalità SaaS.

Considerando inoltre che il possesso delle qualifiche ACN e il rispetto del principio DNSH da parte dei Produttori potrebbe evolvere nel prossimo futuro e potrebbe quindi portare a riconsiderare la modalità di fruizione degli strumenti dalle sale server/CED del fornitore alla modalità SaaS, (SUB 2) si chiede di rimuovere l'obbligo di indicare questa scelta in sede di Accordo Quadro, demandando la scelta tra sale server/CED e SaaS, e le relative prove dei requisiti di qualifica ACN e rispetto del principio DNSH, in sede di singolo Contratto Esecutivo.

**Risposta n. 176**

**Con riferimento al primo quesito si veda la risposta al precedente quesito n. 11. Si vedano altresì le risposte ai quesiti nn. 10 e 162.**

**Con riferimento al secondo quesito, si confermano le previsioni contenute nella *lex specialis* di gara. In particolare, si vedano i paragrafi 8.3 e 8.4 del Capitolato Tecnico Speciale.**

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)